SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 182



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Ministero della salute

DECRETO 23 luglio 2002.

Modifica del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari relativamente all'indicazione dei campi di impiego per la sostanza attiva Terbutilazina.

02A09801

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'«Ordine al merito della Repubblica Italiana».

02A08655

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'Ente Tabacchi Italiani S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 che ha istituito l'Ente Tabacchi Italiani e ha disposto, all'art. 1, comma 6, la successiva trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, da attuarsi con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso Ente;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 giugno 2000 che individua i contenuti della delibera del Consiglio di trazione dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.a., ai fini della trasformazione in società per azioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente Tabacchi Italiani del 23 giugno 2000, con la quale l'Ente Tabacchi Italiani è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) il quale prevede che all'alienazione della partecipazione nella società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente Tabacchi Italiani si provvede con le modalità di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) è titolare del 100% del capitale sociale dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.a. (ETI S.p.a.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2001 che ha previsto che la dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ETI S.p.a. è effettuata mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti;

Considerato che occorre procedere alla alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in ETI, come indicato nel programma di privatizzazioni del Governo per gli anni 2002-2003, contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003/2006, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 luglio 2002;

Ritenuto opportuno, tenuto conto della volatilità dei mercati finanziari, delle caratteristiche della società e del settore in cui opera, prevedere, oltre alla trattativa diretta, la possibilità di procedere alla cessione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia in ETI S.p.a. eventualmente mediante offerta pubblica di vendita;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ETI S.p.a. potrà essere effettuata sia mediante trattativa diretta sia mediante offerta pubblica di vendita.

Roma, 19 luglio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A09892

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2002.

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità «Affari di giustizia», dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;

da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;

da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;

da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale euro 19,11;

ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

autopsia euro 67,66;

autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;

per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica euro 19,11;

esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;

per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

02A09893

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, 1° gennaio 1996/2006, 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 e 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2002 e scadenza 1° gennaio 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I. 5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 3.321.203.839,62, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.643.211.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

033958/V.A. 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione dei certificati di credito del tesoro «settennali» con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 431.804.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/C.I. 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

012649/C.I. 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro «settennali» con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 206.081.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritenuta la necessità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2002 e scadenza 1° gennaio 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° luglio 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a lire cinque milioni;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2003, è accertato nella misura del:

2,05% per i C.C.T. ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo IT0000367299), cedola n. 16;

2,05% per i C.C.T. decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 14;

2,05% per i C.C.T. decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 14;

2,05% per i C.C.T. decennali 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 12;

1,85% per i C.C.T. «settennali» 1º gennaio 1998/10 luglio 2005 (codice titolo IT0003057764), cedola n. 10;

1,85% per i C.C.T. «settennali» 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 6;

1,85% per i C.C.T. «settennali» 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 4.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessivi euro 208.799.558,18 così ripartiti:

euro 68.084.678,71 per i C.C.T. ottennali 1º gennaio 1995/2003 (codice titolo IT0000367299);

euro 1.405.716,23 per i C.C.T. decennali 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

euro 22.821.734,74 per i C.C.T. decennali 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

euro 95.185.825,50 per i C.C.T. decennali 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

euro 7.988.374,00 per i C.C.T. «settennali» 1º gennaio 1998/1º luglio 2005 (codice titolo IT0003057764);

euro 9.500.730,50 per i C.C.T. «settennali» 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

euro 3.812.498,50 per i C.C.T. «settennali» 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2002

Il direttore: CANNATA

02A09904

DECRETO 11 luglio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º luglio 1996/2003, 1º gennaio 1997/2004 e 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2002 e scadenza 1º gennaio 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º luglio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.539.584.561,48;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.891.396.522,84;

n. 012807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro «settennali» con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.783.970.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2002 e scadenza 1º gennaio 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º luglio 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º gennaio 2003, è accertato nella misura del:

2,05% per i C.C.T. settennali 1º luglio 1996/2003 (codice titolo IT0000367737), cedola n. 13;

1,90% per i C.C.T. settennali 1º gennaio 1997/2004 (codice titolo IT0000367885), cedola n. 12;

1,85% per i C.C.T. settennali 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti C.C.T. con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi euro 580.001.462,44, così ripartiti:

euro 175.061.483,51 per i C.C.T. settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo IT0000367737);

euro 149.936.533,93 per i C.C.T. settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo IT0000367885);

euro 255.003.445,00 per i C.C.T. «settennali» 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT00003219711), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2002

Il direttore: CANNATA

02A09905

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società coop. «Assodata consorzio gestione cooperative S.c.r.l., in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 13 novembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società coop. Assodata consorzio gestione cooperative S.c.r.l., in liquidazione, con sede in Milano, (codice fiscale 09415870154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c. e la dott.ssa Emilia Bolandrina, nata a Lovere (Bergamo) il 25 ottobre 1968 ed ivi domiciliata, via F. Nullo n. 8/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09683

DECRETO 3 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alleanza cooperativa lombarda», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1994 con il quale la società cooperativa «Alleanza cooperativa lombarda», con sede in Milano, codice fiscale n. 80078590157, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonio D'Episcopo ne è nominato commissario liquidatore;

Tenuto conto che l'avv. Antonio D'Episcopo, pur diffidato a relazionare sullo stato della procedura ai sensi dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ha ottemperato alla richiesta;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giannicola Radoia, nato il 20 giugno 1946, con studio in Milano, via Carlo Crivelli, 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alleanza cooperativa lombarda», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Antonio D'Episcopo, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fonderie di Foggia, unità di Foggia. (Decreto n. 31162).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, dalla ditta S.r.l. Fonderie di Foggia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, della ditta S.r.l. Fonderie di Foggia sede in Salerno, unità di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09531

DECRETO 11 giugno 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, unità di Genova, Napoli, Piossasco e Tito Scalo. (Decreto n. 31163).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 maggio 1999 al 26 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Ansaldo Segnalamento Ferroviario;

Considerato che nei siti produttivi di Genova, Napoli e Piossasco (Torino), interessati al suddetto programma, le sospensioni dal lavoro, così come le operazioni riorganizzative si sono esaurite nel semestre 27 maggio 1999 - 26 novembre 1999;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 7 maggio 2002;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 maggio 1999 al 26 maggio 2001, della ditta Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.a. sede in Tito Scalo (Potenza) unità di Tito Scalo (Potenza).

Art. 2.

È altresì approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 maggio 1999 al 26 novembre 1999, per le unità di Genova, Napoli e Piossasco (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09532

DECRETO 11 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sirti, per alcune unità nazionali. (Decreto n. 31164).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 1° gennaio 2002, della ditta Sirti S.p.a.;

Visto il verbale ministeriale del 3 luglio 2001, con il quale la società ha concordato con le organizzazioni sindacali l'aumento delle unità sospese in CIGS da 712 a 1546, per il secondo semestre, e cioè dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002;

Vista la successiva istanza della società in questione, relativa al semestre sopra citato, con la quale si richiedeva la concessione del trattamento di cui trattasi in favore di 1.546 lavoratori per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002;

Acquisiti i prescritti pareri;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2001 al 1° gennaio 2002, della ditta Sirti S.p.a. sede in Cassina de' Pecchi (Milano) ed unità nazionali così come elencate negli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LOCALITÀ/PROVINCE, ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 21 DICEMBRE 2000.

Località/Province	Lavoratori sospesi in CIGS
UT Nord	
Bolzano/Lana/Bressanone	45
TOTALE . . .	45
UT Centro Nord	
Pesaro	59
TOTALE . . .	59
UT Centro	
Frosinone	92
Fondi (Latina)	48
Roma/Manteporzio Catone	60
Sestu (Cagliari)	65
Macomer/Tortolì (Nuoro)	73
Sassari	4
TOTALE . . .	342
UT Sud	
Bari	41
Benevento	18
Casandrino (Napoli)	37
Atena/Battipaglia (Salerno)	36
Palermo/Campofelice Roccella	28
Catania/Acireale/Belpasso/Mineo/Motta S. Anas.	24
Cosenza/Castrovillari	50
Catanzaro/Pianopoli	27
Gioia Tauro (Reggio Calabria)	5
TOTALE . . .	266
TOTALE GENERALE . . .	712

ALLEGATO *B*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CIGS PER CRISI AZIENDALE 2º SEMESTRE 2001

Località/Province	Numero massimo lavoratori sospesi in CIGS
Staff	
Milano/Cassina de' Pecchi	45
Roma	5
TOTALE . . .	50

Unità operative	Numero massimo lavoratori sospesi in CIGS	Di cui attività connesse costruzione infrastrutture di rete
Alessandria	9	9
Ancona/Osimo	33	25
Asti	11	1
Bari	16	35
Belluno/Lentiai	22	9
Benevento	23	16
Bologna	37	25
Bolzano/Bressanone/Lana	34	—
Cagliari/Sestu	92	52
Cosenza/Castrovillari	60	50
Catania/Acireale/Belpasso/Motta S. Anas.	45	24
Catanzaro/Pianopoli	31	25
Ferrara	14	—
Firenze/Calenzano	39	31
Frosinone	86	—
Genova/Sant'Olcese	24	17
Livorno/San Vincenzo	6	4
Latina/Fondi	47	—
Milano/Cassina de' Pecchi/Senago	44	14
Napoli/Casandrino	77	33
Novara/Cameri	5	5
Nuoro/Macomer/Tortolì	79	39
Palermo/Campofelice Roccella	39	24
Pescara	10	2
Perugia	2	—
Pisa	2	—
Pordenone/Porcia	41	16
Pesaro	30	—
Reggio Calabria/Gioia Tauro	5	5
Roma	165	71
Salerno/Atena/Battipaglia	51	33
Sassari	4	—
Torino/Leinì	109	39
Treviso/Loria/Mareno di Piave	39	16
Udine/Pasian di Prato	45	17
Varese	1	—
Venezia/Mestre	24	8
Verona/Soave	42	25
TOTALE . . .	1496	670
TOTALE GENERALE . . .	1546	670

02A09533

DECRETO 11 giugno 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Anagni. Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» Roma-Napoli. Tratto compreso nel comune di Sgurgola-Colleferro dalla progressiva 62+920 alla progressiva 64+840, interconnessione dalla progressiva 0+00 alla progressiva 3+789 e tra la progressiva 64+840 e la progressiva 65+072. (Decreto n. 31165).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 ottobre 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Anagni (Frosinone). Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» Roma-Napoli. Tratto compreso nel comune di Sgurgola-Colleferro dalla progressiva 62+920 alla progressiva 64+840, interconnessione dalla progressiva 0+00 alla progressiva 3+789 e tra la progressiva 64+840 e la progressiva 65+072.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09534

DECRETO 11 giugno 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Montalto Uffugo, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80, tronco 2, tratto 5, lotto 3, tra le progressive chilometriche 253+586 e 244+700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (Decreto n. 31166).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 settembre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Montalto Uffugo (Cosenza), imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80, tronco 2, tratto 5, lotto 3, tra le progressive chilometriche 253+586 e 244+700 dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09628

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie di Foggia, unità di Foggia. (Decreto n. 31167).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fonderie di Foggia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31162, datato 11 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31162, datato 11 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie di Foggia con sede in Salerno, unità di Foggia, per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2001 al 30 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 2001 con decorrenza 1° giugno 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 maggio 2002 per un massimo di 24 unità lavorative.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09629

DECRETO 11 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, unità di Genova, Napoli, Piosacco e Tito Scalo. (Decreto n. 31168).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo Segnalamento Ferroviario, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31163, datato 11 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 7 maggio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31163, datato 11 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario con sede in Tito Scalo (Potenza) unità di: Genova per un massimo di 17 unità lavorative, Napoli per un massimo di 27 unità lavorative, Piossasco (Torino) per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 27 maggio 1999 al 26 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 27 maggio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09630

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ansaldo segnalamento ferroviario, unità di Genova, Napoli, Piossasco e Tito Scalo. (Decreto n. 31169).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI
ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31163, datato 11 giugno 2002, con il quale e stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 7 maggio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31163, datato 11 giugno 2002, é autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza), unità di Tito Scalo (Potenza), per un massimo di diciannove unità lavorative per il periodo dal 27 maggio 1999 al 26 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999, con decorrenza 27 maggio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 27 novembre 1999 al 26 maggio 2000, per un massimo di diciasette unità lavorative istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è prorogato per il periodo dal 27 maggio 2000 al 26 novembre 2000, per un massimo di quindici unità lavorative istanza aziendale presentata il 26 giugno 2000.

Art. 4.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 è prorogato per il periodo dal 27 novembre 2000 al 26 maggio 2001 per un massimo di nove unità lavorative, istanza azendale presentata il 21 dicembre 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09631

DECRETO 28 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pati Littoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994 n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di estheticienne conseguito in Belgio dalla sig.ra Pati Littoria cittadina belga;

Udito il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 19 giugno 2002;

Decreta:

Il titolo professionale di estheticienne conseguito in Belgio in data 30 giugno 1983, dalla sig.ra Pati Littoria nata a Charleroi il 3 agosto 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A09705

DECRETO 5 luglio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e particolarmente l'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S., nonché l'art. 46 che al primo comma attribuisce ai predetti comitati di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'I.N.P.S. in materia di prestazioni, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a tre speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto del direttore della DPL di Chieti n. 98 datato 18 maggio 1998 relativo al precedente comitato I.N.P.S. e rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione di detto comitato scaduto per decorso del quadriennio secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e di provvedere altresì alla nomina dei quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in qualità di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del MLPS con successiva istituzione della direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni già attribuite all'UPLMO e all'IPL;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il comitato provinciale I.N.P.S. risulta composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro,

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi,

4) il dirigente della direzione provinciale del Lavoro, che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

5) il dirigente della locale ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Acquisiti preventivamente dalle istituzioni considerate (CCIAA E INPS), ai sensi del comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come da documentazione agli atti, i dati per provvedere, sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizione dei membri del comitato riguardanti i lavoratori dipendenti, i datori si lavoro ed i lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto;

Ritenuto che si debba tener conto per le organizzazioni dei datori di lavoro e per quelle dei lavoratori della necessità che nel comitato siano rappresentate tutte le organizzazioni aventi maggiore rilevanza nella provincia;

Tenuto conto inoltre che, stante la diminuzione del numero dei rappresentanti dei datori di lavoro stabilita dalla precitata legge 9 marzo 1989, n. 88, la determinazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da nominare nel Comitato debba essere effettuata considerando quali delle stesse rivestano un maggior grado di rappresentatività correlato alla diversa importanza nella provincia delle diverse attività economiche;

Considerato che, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i dati e le informazioni disponibili confermano l'industria come il settore economico più importante della provincia di Chieti per grado di sviluppo delle diverse attività produttive e corrispondente indice annuo di occupazione, primeggiando circa i lavoratori dipendenti, mentre l'agricoltura risulta essere prevalente rispetto al commercio ed all'artigianato, nei cui confronti, malgrado le significative presenze nell'ambito dei datori di lavoro, risultano rilevanti e qualificanti le caratteristiche del lavoro autonomo, appare consona la ripartizione dei posti previsti come segue:

a) in ordine ai datori di lavoro:

n. 2 rappresentanti dell'industria;

n. 1 rappresentante dell'agricoltura;

b) in ordine ai lavoratori dipendenti:

n. 4 rappresentanti dell'industria;

n. 2 rappresentanti del commercio;

n. 2 rappresentanti dell'artigianato;

n. 2 rappresentanti dell'agricoltura;

n. 1 rappresentante dei dirigenti di azienda (per espressa riserva di legge);

Considerato altresì che il comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 ripartisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti a ciascuna delle suddette categorie per le commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del Comitato di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonché i quattro rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi delle tre speciali commissioni dei ricorsi, di cui l'art. 46, legge n. 88/1999 e circolare ministeriale

n. 33/1989, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre riportarsi ai seguenti elementi obiettivi di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno degli stessi sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni sindacali, rilevata — stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione — sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni ed associazioni interessate;

b) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa di ciascuna organizzazione sindacale.

Ritenuto che l'ammissione alla composizione del comitato dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette debba essere improntata al principio della corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Fatto presente che sono state interpellate per conseguire i dati e gli elementi di conoscenza e valutazione circa le rispettive rappresentatività in riferimento alle predette lettere *a), b), c),* e *d)*, le seguenti organizzazioni sindacali che risultano operanti nella provincia: CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CISAS, CILDI, CIDA, Unione commercianti, Confesercenti, associazione industriali, API, ANPE, ASSO VASTO, Federazione coltivatori diretti, Unione agricoltori, confedereziaone italiana agricoltori, Confartigianato, CNA, UPA-CLAAI, CASA, AIC, ASS,NE cristiana artigiani italiani, Unione cristiana commercio e turismo, ENCAL, Lega cooperative, AGCI, UNCI, FIAP, COPAGRI, CCI, Sindacato libero, UNSIL, FENAIP, tenendo in considerazione altresì le informazioni scaturite dalle attività istituzionali dell'Ufficio nelle materie di competenza;

Rilevato:

a) che si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo fra i datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali che denotano localmente la tenuità della forza associativa, delle attività sindacali svolte e delle strutture organizzative ovvero, limitatamente ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi considerare anche come datori di lavoro, si configurano essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale veste trovano collocazione per le rispettive categorie nei ricostituendi organi collegiali I.N.P.S.;

b) che si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. «autonome» in considerazione della loro minore rappresentatività;

Rilevato che, dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri, risultano come maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato I.N.P.S.:

1) per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA (per quest'ultima associazione vi è espressa riserva di legge);

2) per i datori di lavoro: Unione industriali e Unione provinciale agricoltori;

3) per i lavoratori autonomi: CNA, Federazione coltivatori diretti e confcommercio;

B) ai fini della nomina dei rappresentanti dei lavoratori autonomi nelle speciali commissioni previste dal comma 3, dell'art. 46 della legge n. 88/1989: Associazione sindacale provinciale artigiani (Confartigianato), CNA, CASA, UPA-CLAAI per gli artigiani; Federazione coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e Unione provinciale agricoltori per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Unione commercianti e confesercenti per i commercianti;

Visto il riscontro alle richieste di designazione delle organizzazioni sindacali ed enti interessati;

Tenuto conto della circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e della nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti è così composto: Scastiglia Ennio (CGIL), Catena Ernani (CGIL), Bernardi Nicola (CGIL), Mancini Mario (CISL), Di Mele Ugo (CISL), Cipollone Massimo (CISL), Toscano Nicola (CISL), Fumarola Gianfranco (UIL), Musacchio Claudio (UIL), De Gregorio Porta Valentina (UGL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Guarino Luigi (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Salomone Giovanni (Associazione industriali), Gardellin Giancarlo (Associazione industriali); Di Meo Lorenzo (Unione provinciale agricoltori), in rappresentanza dei datori di lavoro;

Gentile Pasquale (CNA), D'Alessandro Vincenzo (Unione provinciale commercianti), Di Serio Cesare (Federazione coltivatori diretti, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

il dirigente della direzione provinciale del lavoro;

il dirigente della ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Art. 2.

Sono nominati membri delle commissioni previste dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 per deci-

dere i ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi:

D'onofrio Guido (Federazione provinciale coltivatori diretti), Cavallo Sonia (Federazione provinciale coltivatori diretti), Alessandrini Diego (Confederazione italiana agricoltori), Di Meo Lorenzo (Unione provinciale agricoltori) in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Peri Francesco (Unione provinciale commercianti), Semerano Ottaviano (Unione provinciale commercianti), Prosini Luigi (Unione provinciale commercianti), Fiorito Elio (Confesercenti), in rappresentanza dei lavoratori esercenti attività commerciali;

Mancini Roberto (Associazione sindacale provinciale Artigiani), Paciocco Lelio (UPA-CLAAI), Scalise Guido (Confederazione nazionale dell'artigianato), Amoroso Gabriele (Confederazione autonoma sindacale artigiani), in rappresentanza degli artigiani.

Fanno, inoltre, parte delle suddette commissioni i rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al Comitato (agricoltura, commercio ed artigianato).

Art. 3.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, la seduta di insediamento del Comitato dovrà essere convocata dal membro più anziano d'età entro quindici giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000, ed è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Il direttore provinciale dell'I.N.P.S. di Chieti è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Chieti, 5 luglio 2002

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

02A09704

DETERMINAZIONE 8 luglio 2002.

Tariffe per i lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti, da valere in tutto il territorio della provincia di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CUNEO

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343, in materia delle competenze circa la determinazione delle tariffe minime, già di competenza della soppressa commissione provinciale di facchinaggio

Viste le disposizioni operative e procedurali contenute nelle circolari 2 febbraio 1995 e 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V;

Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative in data 3 luglio 2002;

Determina:

Le seguenti tariffe per i lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti, da valere in tutto il territorio della provincia di Cuneo:

A) Tariffe per lavori di facchinaggio.

Carico, scarico, presa e consegna a domicilio di bagaglio a mano (valigie e simili) in Cuneo città: euro 2,70 per consegna di un collo più maggiorazione di euro 0,80 per ogni collo in più.

Carico scarico, consegna a domicilio di bauli e colli fino a 30 kg sempre nell'ambito del centro cittadino: euro 3,30 al q.le con colli non superiori a kg 30, maggiorazione del 50% per colli superiori a kg 30.

Carico e scarico sale, con pacchi confezionati o sacchi fino a 30 kg, con consegna da magazzino monopolio a rivendita nell'ambito del centro cittadino: euro 4,90 da kg 1 a kg 100, maggiorazione del 50 % per consegna a negozio.

Carico e scarico sale, con pacchi confezionati o sacchi oltre 30 kg con consegna da magazzino monopolio a rivendita nell'ambito del centro cittadino: maggiorazione del 50%.

Carico e scarico tabacchi lavorati, con consegna da magazzino monopolio e rivendita, nell'ambito del centro cittadino: euro 12,00 per consegna a negozio fino a kg 80; maggiorazione del 25% per ogni 20 kg in più.

B) Prestazioni a tempo.

Per le operazioni di facchinaggio particolari, spostamenti di prodotti e merci, ecc. non agevolmente qualificabili, è data facoltà al committente di valersi dell'opera dei facchini liberi esercenti a giornata indivisibile con un compenso di 14,90 euro con addebito minimo di ore 2 di prestazione.

Maggiorazioni.

A - Lavoro festivo.

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica le tariffe saranno maggiorate del 30%. Nei giorni festivi nazionali ed infrasettimanali le tariffe saranno maggiorate del 100%.

B - Lavoro notturno.

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte durante le ore notturne le tariffe saranno maggiorate del 50%. Per ore notturne si intendono quelle che vanno dalle ore 22 alle ore 6 (*).

C - Lavoro di sabato.

Quando le operazioni vengono svolte di sabato le tariffe saranno maggioriate del 10%

D - Lavori svolti sotto la pioggia, neve, in frigoriferi o in particolari condizioni disagiate.

Le tariffe per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono nelle condizioni sopra citate devono essere maggiorate del 30%.

E - Varie.

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato per cause non imputabili ai lavoratori, a ciascuno di essi verrà corrisposta una paga oraria nella misura stabilita per le prestazioni in economia per ogni ora di attesa.

Oneri assicurativi e previdenziali - Istituti contrattuali.

Le cooperative e carovane facchini per il personale impiegato nelle operazioni di facchinaggio provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento degli oneri per gli istituti contrattuali (ferie, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, ecc.) in quanto le tariffe sono comprensive di detti oneri oltre l'aliquota delle spese generali.

Oneri fiscali.

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

Cuneo, 8 luglio 2002

Il direttore provinciale: FERRARESI

02A09678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 3 settembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Baldini n. 24 con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09527

DECRETO 10 luglio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante, disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo» e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale 18 gennaio 1996 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata Bosco Eliceo in data 27 giugno 2001, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» formulati dal Comitato stesso nella seduta del 30-31 gennaio 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BOSCO ELICEO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» accompagnata da una delle specificazioni di cui all'art. 2 è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» con una delle specificazioni sotto indicate è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Fortana:

vitigni: Fortana almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Merlot:

vitigni: Merlot almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Bianco:

vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia bianca di Candia. È tollerata la presenza fino ad un massimo del 5% del totale di uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere prodotte nell'interno della zona comprendente per la provincia di Ferrara l'intero territorio comunale di Goro, Mesola, Lago Santo e parte dei comuni di Comacchio, Argenta e Codigoro, e per la provincia di Ravenna parte dei comuni di Ravenna e Cervia.

Tale zona è così delimitata:

di poco a sud delle Bocche del Po di Goro, il limite segue dalla costa il confine della provincia di Ferrara in direzione nord-ovest fino a raggiungere il confine comunale di Berra (località Bosca) e lungo questi prosegue verso sud, sino ad incrociare il confine di Codigoro sulla strada che conduce al centro abitato di questo comune (km 61,500 circa). Segue tale strada in direzione sud per intersecare nuovamente il confine di Codigoro in località Tenuta Varano, segue il confine in direzione sud-ovest sino al suo incrocio con il confine comunale di Massa Fiscaglia e lungo questi, verso sud, raggiunge il confine di Comacchio che segue nella stessa direzione sino al punto in cui abbandona l'argine dei Borgazzi.

Da qui segue una retta verso sud sino a Cascine le Fosse e quindi, sempre verso sud, segue l'argine Agosta fino all'idrovoro Umana e segue verso ovest il canale circondariale Mezzano sud sino ad intersecare la canaletta di irrigazione n. 3 verso sud e attraverso la via circondariale pioppa ed il canale dominante «pioppa». Seguendo il con-

fine di frazione di Filo in direzione ovest e scendendo fino ad incrociare la via Campazzo Oca e successivamente arriva al ponte Tamerischi per poi seguire in direzione nord-ovest lo scolo Bindella fino all'incrocio di via Parata e l'omonimo scolo.

Prosegue in linea retta sud fino ad incrociare il confine di provincia Ferrara Ravenna, in prossimità della strada provinciale S. Biagio - Anita alla progressiva chilometrica 41.

Prosegue lungo il confine di provincia in direzione est fino al Passo di Po, da questa località il confine scende a sud lungo le vie Nigrisoli e Guerrini fino ad intersecare la strada provinciale n. 24 Conventello-Savarna che la segue fino all'incrocio con la s.s. n. 16 Adriatica; da questo punto si prosegue verso sud-est lungo detta statale e la circonvallazione esterna di Ravenna fino al confine comunale di Cervia. Proseguendo nella stessa direzione si giunge al confine con la provincia di Forlì in località Tagliata e lungo questo verso est raggiunge la costa per risalire da essa verso nord sino al confine con la provincia di Ferrara che la segue fino al passo Po da dove è iniziata la delimitazione per la provincia di Ravenna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati su terreni prevalentemente sabbiosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata, avente le caratteristiche previste dall'art. 2, non deve superare i 150 q.li ettaro.

A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Emilia-Romagna con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 7, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il consorzio di tutela competente per la denominazione di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, con specifiche autorizzazioni, che le operazioni di frizzantatura possano avvenire anche nel territorio delle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che avendo già imbottigliato il vino «Bosco Eliceo», ne facciano espressa documentata richiesta.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. ai vini «Fortana» e «Bianco» e di 10% vol. ai vini «Merlot» e «Sauvignon».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti comunque atte ad assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Fortana:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, o abboccato, o amabile, o dolce (zucchero residuo massimo 75,0 g/l), corposo, moderatamente tannico, sapido, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: secco, o abboccato, sapido, armonico, tranquillo o vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato quasi aromatico;

sapore: secco, o abboccato, o amabile, caldo, vellutato, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Bianco:

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: secco, o abboccato, o amabile o dolce (zucchero residuo massimo 75,0 g/l), fresco, gradevolmente armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

Art. 7.

I vini «Bosco Eliceo» Fortana, «Bosco Eliceo» Sauvignon e «Bosco Eliceo» Bianco possono essere prodotti nel tipo frizzante con le medesime caratteristiche di cui all'art. 6.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo.

In etichetta sono obbligatorie le indicazioni amabile, dolce per le tipologie di vino per le quali sono previste tali caratteristiche.

02A09668

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con decreto 12 marzo 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 23 marzo 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certficazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09528

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con decreto 12 marzo 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 23 marzo 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certficazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09529

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con decreto 12 marzo 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 23 marzo 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certficazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09530

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 22 aprile 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60902;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1», con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreto 22 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09632

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61356;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 22 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 30 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09633

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 18 marzo 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data 8 aprile 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61358;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 6 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09634

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 18 marzo 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 2 aprile 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09635

DECRETO 10 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con decreto 18 marzo 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 2 aprile 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell' 11 aprile 2002, protocollo numero 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09636

DECRETO 11 luglio 2002.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, con il quale é stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia» ed é stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Agrigento intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia»;

Visto il parere favorevole della Regione siciliana sulla citata domanda;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», riconosciuto con decreto ministeriale del 14 settembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera *E*) «impiego di alcuni termini specifici» - paragrafo 2 - lettera *f)* - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%:

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAMBUCA DI SICILIA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Sambuca di Sicilia» bianco;

«Sambuca di Sicilia» Ansonica o Inzolia o Insolia;

«Sambuca di Sicilia» Chardonnay;

«Sambuca di Sicilia» Grecanico;

«Sambuca di Sicilia» rosso;

«Sambuca di Sicilia» Nero D'Avola;

«Sambuca di Sicilia» Sangiovese;

«Sambuca di Sicilia» Cabernet-Sauvignon;

«Sambuca di Sicilia» Merlot;

«Sambuca di Sicilia» Sirah;

«Sambuca di Sicilia» rosso riserva;

«Sambuca di Sicilia» rosato;

«Sambuca di Sicilia» passito.

Art. 2.

1. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» «Bianco», «Rosso», e «Rosato» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Sambuca di Sicilia» bianco:

Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50% la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento.

«Sambuca di Sicilia» rosso e rosato:

Nero d'Avola non meno del 50%; la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente da vitigni, a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento;

2. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Grecanico», «Ansonica» o «Inzolia» o «Insolia» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.

3. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Nero D'Avola», «Cabernet-Sauvignon», «Sangiovese», «Merlot», «Sirah» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.

4. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», passito è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» bianco, rosso e rosato, con o senza le specificazioni e le menzioni di cui al precedente articolo 1, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento (alberello e controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) debbono essere quelli generalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È escluso il tendone o pergola.

3. Per le tipologie «Sambuca di Sicilia» Bianco con o senza le specificazioni e le menzioni di vitigno la densità di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovrà essere inferiore a 3200 ceppi/Ha.

4. Per le tipologie «Sambuca di Sicilia» rosso, con o senza le menzioni aggiuntive e le specificazioni di vitigno e la tipologia rosato la densità di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovrà essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

6. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» non deve essere superiore a t 12 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. Per tutte le tipologie «Sambuca di Sicilia» le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70% ad eccezione delle tipologie «Sambuca di Sicilia» passito la cui resa non deve essere superiore al 45%.

Qualora tali rese superino detti limiti, ma non il 75% per tutte le tipologie «Sambuca di Sicilia», e il 50% per il «Sambuca di Sicilia» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi; di 11,50% per i vini rossi e rosati; e di 15,50% per il passito.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche;

4. I vini a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.

5. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato;

6. I vini a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» tipologia rosso con o senza menzione di vitigno possono essere qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti

ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.

7. Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» passito devono essere sottoposte, dopo la raccolta, all'appassimento in idonei locali condizionati sino a raggiungere almeno il potenziale titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 2.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) «Sambuca di Sicilia» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, fine intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

2) «Sambuca di Sicilia» Ansonica o Insolia o Inzolia:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

3) «Sambuca di Sicilia» Chardonnay:

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico varietale;

sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

4) «Sambuca di Sicilia» Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

5) «Sambuca di Sicilia» rosso:

colore: rubino, talvolta con riflessi granato;

odore: vinoso, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

6) «Sambuca di Sicilia» Nero D'Avola:

colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

7) «Sambuca di Sicilia» Sangiovese:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

8) «Sambuca di Sicilia» Cabernet-Sauvignon:

colore: rubino intenso;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

9) «Sambuca di Sicilia» Merlot:

colore: rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo : 20,0 g/l.

10) «Sambuca di Sicilia» Sirah:

colore: rosso rubino carico;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

11) «Sambuca di Sicilia» rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: etereo, caratteristico, intenso e fine;

sapore: asciutto, corposo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

12) «Sambuca di Sicilia» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fine, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

13) «Sambuca di Sicilia» passito:

colore: dal dorato all'ambrato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'invecchiamento in fusti di legno può notarsi la presenza di sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole, e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all'estratto secco.

Art. 7.

1. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni:

è vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e simili;

i vini di cui all'articolo 2, devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. È consentito altresì l'uso di nomi geografici aggiuntivi e località toponomastiche che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia (DD.MM. 22 aprile 1992).

Art. 8.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», qualora confezionati in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 3 devono essere immessi al consumo con tappo di sughero.

2. È vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore, e/o uguale a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.

02A09637

DECRETO 16 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 8 aprile 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l, con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 20 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 6 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09875

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Mon-

tebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio produttori pompelmo italiano con nota del 13 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09876

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di ori-

gine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Aprutino Pescarese» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Abruzzo con nota del 17 giugno 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 17 luglio 2002.

Attivazione dell'ufficio di Formia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione dell'ufficio di Formia.*

1.1. Alla data del 18 luglio 2002 è attivato l'ufficio di Formia. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Formia nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Latina e la locale sezione staccata della Direzione regionale.

1.2. La circoscrizione territoriale dell'ufficio di Formia comprende i comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.

1.3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Latina, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio locale del capoluogo.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Formia. Il nuovo ufficio assorbe le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della Direzione regionale.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Formia, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella del nuovo ufficio locale, nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Latina e la locale sezione staccata regionale, in quanto l'attivazione dell'ufficio di Formia completa l'attivazione degli uffici locali di quella provincia.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'u-

tilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art, 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore: FERRARA

02A09869

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 giugno 2002.

Consultazione pubblica sulla revisione del meccanismo di price cap. (Delibera 183/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 e l'art. 4, comma 9;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

Vista propria la delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di «price cap», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;

Vista la propria delibera n. 847/00/CONS, concernente la revisione dei valori del sistema di «price cap» di cui alla delibera n. 171/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di «price cap» di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del "sub cap" relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 2002, n. 7;

Vista la propria delibera n. 330/01/CONS, concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 2001, n. 199;

Considerato che, successivamente alla delibera n. 171/1999, l'Autorità ha adottato, monitorandone l'implementazione per tutto l'anno 2001, specifiche misure finalizzate, da un lato, ad accelerare lo sviluppo

della concorrenza, con particolare attenzione al mercato dell'accesso — e, nell'ambito di tale mercato, al segmento dei servizi d'accesso innovativi — e, dall'altro lato, a garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

Considerato che tali misure sono destinate a dispiegare i loro effetti entro il periodo di vigenza del «price cap»;

Considerato che si sta assistendo alla progressiva diffusione di una molteplicità di offerte alternative, ivi comprese numerose offerte di servizi di accesso ad alta velocità, basate sulle diverse tecnologie di tipo xDSL, anche a seguito dell'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale;

Considerato che le attività di analisi effettuate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 847/00/CONS, si sono concentrate sulla valutazione dell'effettivo livello di ribilanciamento conseguito nel corso del 2001 e sulle possibili evoluzioni nel 2002;

Considerato che nel definire la struttura ed i valori del sistema di «price cap» l'Autorità tiene conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

Considerata l'opportunità di disporre l'avvio di un procedimento volto alla revisione del meccanismo di price cap e contestualmente avviare una consultazione pubblica;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico coinvolti nel summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

Vista la proposta del direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento concernente la revisione del meccanismo di price cap.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato «A» del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 19 giugno 2002

Il presidente
CHELI

Il segretario generale
BOTTO

ALLEGATO «A»

CONSULTAZIONE PUBBLICA
RELATIVAMENTE AL MECCANISMO DI PRICE CAP

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE.

L'Autorità, ai sensi della delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»,

Invita:

i soggetti titolari di licenza individuale per l'offerta di reti e/o servizi di telecomunicazioni;

le associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi;

altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sul meccanismo di price cap», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne dott. Davide Gallino, responsabile del procedimento
Centro direzionale is. B5 «Torre Francesco» - 80143 NAPOLI

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura «Consultazione pubblica sul meccanismo di price cap».

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sul meccanismo di price cap, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

1. PERCORSO REGOLAMENTARE RELATIVAMENTE AL PRICE CAP.

L'Autorità ha introdotto con la delibera n. 171/99 un meccanismo di regolamentazione dei prezzi dei servizi finali basato sul «price cap» applicabile per gli operatori di rete fissa notificati come aventi notevole forza di mercato nei servizi di telecomunicazioni, allo stato Telecom Italia. In particolare, l'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi dell'operatore notificato in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, della legge n. 249/1997, ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.

L'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 stabilisce, infatti, che «l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale».

I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2 della legge n. 481/1995 definiscono gli elementi per la costruzione del meccanismo di price cap. In particolare:

il comma 17 definisce come «tariffe» [sottoposte a regolamentazione] i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;

il comma 18 definisce i parametri che l'Autorità deve fissare per la determinazione del price cap, e in particolare:

a) il tasso di variazione medio annuo (IPC) riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;

il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener conto nella definizione delle tariffe sulla base del price cap:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, l'Autorità fissa quindi un valore medio ponderato del prezzo di un paniere di servizi e vincola l'operatore notificato alla variazione di tale prezzo sulla base di un determinato valore del parametro «X» (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 19, nell'ambito dell'obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo, l'Autorità può variare — alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale — la struttura del price cap, anche variandone la composizione del paniere di servizi a cui il meccanismo si applica.

In ogni caso, come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha il compito di sorveglianza sui prezzi praticati, ovvero deve svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza.

Il meccanismo introdotto con la delibera n. 171/99, da applicarsi per il triennio 2000-2002, ha subito alcune modifiche, principalmente per consentire il ribilanciamento tariffario richiesto dalla Commissione europea. In particolare, la delibera 847/00/CONS ha portato a una modifica del sub-cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni nella misura fissata all'IPC+ 6%.

L'art. 2 di quest'ultima delibera prevedeva inoltre che entro il mese di ottobre 2001, l'Autorità verificasse, anche attraverso un confronto con la Commissione europea, gli effetti dell'applicazione del «price cap» al fine di conseguire un completo ribilanciamento tariffario relativamente ai contributi di attivazione ed ai canoni entro il 1º luglio 2002. All'esito di tale verifica, l'Autorità ha proceduto, con la delibera n. 469/01/CONS, alla revisione del valore del «sub-cap» relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalità procedimentali applicabili al caso di specie.

La delibera n. 847/00/CONS (art. 3, comma 1) ha inoltre sostituito il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 con il seguente testo:

«5. Relativamente alle modalità di applicazione dei vincoli di cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:

a) almeno la metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dai vincoli dei «sub-cap» devono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei «sub-cap» possono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno;

b) relativamente al paniere sottoposto al «cap» generale, il valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere è uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del «cap» generale sul paniere dei servizi di fonia vocale);

c) qualora l'Autorità verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera *b)*, non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovrà essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalità definiti dall'Autorità».

La modifica alla tempistica e alle modalità di applicazione del price cap si è resa necessaria per evitare un'erogazione troppo repentina o troppo ritardata dei suoi effetti, nonché per migliorare i riferimenti per la verifica della corretta applicazione del meccanismo di price cap.

2. BENCHMARKING INTERNAZIONALE.

Tabella comparativa dei valori e della composizione del price cap nei principali Stati membri dell'Unione europea (in Austria, Grecia e Finlandia non è attualmente utilizzato)

Stato membro	Periodo di validità	Price cap (campo di applicazione, valore della X e servizi inclusi nel paniere)
Belgio	Gen-Dic 2002	Linee affittate, telefonia vocale residenziale. PC−3% Attivazione e trasloco linea, abbonamento, chiamate clientela residenziale, chiamate da telefonia pubblica.
Danimarca	2001-2002	Telefonia vocale, ISDN, servizi di testo su PC, consultazione elenchi, anche per utenti svantaggiati. IPC−4% per il periodo 2002-2003
Francia	1999-2000 (per 2001 e 2002 applicato retroattivamente)	Telefonia vocale IPC−4,5%
Germania	Gen 2002-Dic 2004	Telefonia vocale Abbonamento IPC+1%, chiamate urbane IPC−5%, chiamate interdistrettuali IPC−2%, internazionali IPC−1%
Eire	Gen. 2000-Dic 2002	Attivazione e trasloco linea, abbonamento, chiamate clientela residenziale, chiamate da telefonia pubblica, chiamate internazionali, consultazione elenchi IPC−8%
Paesi Bassi	Lug 1999-Lug 2002	IPC−4,5% per il periodo lug 2001- lug 2002 (era: 5,3% nel precedente periodo) Attivazione e trasloco linea, abbonamento (IPC+0%), chiamate clientela residenziale, chiamate interdistrettuali, chiamate fisso-mobile.
Spagna	Gen 2001-Dic 2003	Attivazione e trasloco linea, abbonamento (IPC+0%), chiamate clientela residenziale, chiamate interdistrettuali, chiamate fisso-mobile, consultazione elenchi IPC−9% (2001); IPC - 8% (2002); IPC−4% (2003) Subcap: Canone IPC+9,4 (2002), IPC + 6% (2003); Consultazione elenchi IPC−16,5% (2001), IPC−2% (2003)
Regno Unito	1997-2001, prorogato al Lug. 2002	Telefonia vocale IPC−4,5%

3. NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE.

La nuova Direttiva sul Servizio Universale (2002/22/EC) dà alle Autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti per regolare i prezzi degli operatori fissi e mobili notificati come aventi notevole forza di mercato, tra l'altro per il tramite di meccanismi di price cap.In particolare è prevista l'introduzione di meccanismi di price cap in un dato mercato di servizi finali se tale mercato non risultasse sufficientemente competitivo e se gli obblighi imposti nell'ambito della Direttiva Accesso e Interconnessione (2002/19/EC) non hanno garantito condizioni concorrenziali tali da rendere superfluo o eccessivo un controllo tariffario.

4. DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE.

1. *Indice dei prezzi al consumo.*

La citata legge n. 481/1995 indica le modalità di formazione dei price cap. In particolare la legge richiama la necessità di utilizzare come indice dei prezzi al consumo (IPC) il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Si tratta di un indice ampiamente conosciuto e pertanto valido per gli usi regolamentari. Coloro che propugnano l'adozione di un indice differente ritengono che detto indice non segua necessariamente l'evoluzione dei costi dell'operatore notificato, mentre esso sia influenzato, sia pure marginalmente, dai prezzi dell'operatore, che fanno parte dell'indice stesso.

Si richiedono commenti o proposte sull'impiego dell'IPC rilevato dall'ISTAT ai fini della composizione del meccanismo del price cap.

2. *Durata.*

La legge n. 481/1995 indica una durata minima triennale per l'adozione di meccanismi di price cap. Pur prevedendo valutazioni annuali, la durata minima tende a essere di almeno tre anni a causa delle difficoltà di valutazione dei recuperi di produttività effettivamente conseguiti dall'operatore notificato, da un lato, e in virtù dell'opportunità di migliorare l'orizzonte previsionale di applicazione dello strumento regolamentare per gli operatori, dall'altro.

Si richiedono commenti o proposte relativamente alla durata del periodo di applicazione e sulla periodicità della revisione, attualmente annuale.

3. *Meccanismo del price cap.*

La definizione del meccanismo da utilizzare nel price cap è evidentemente uno degli elementi cruciali da ponderare.

Ogni sistema di price cap è, in pratica, composto da:

a) i servizi di telecomunicazioni che si considera opportuno mantenere in regime regolamentato;

b) il paniere composto dai suddetti servizi, attribuendo a ciascun servizio di ciascun paniere un peso ponderato come percentuale del valore del servizio incluso nel valore totale iniziale del paniere calcolato sulla base dei prezzi di riferimento [o come aggregato totale di traffico];

c) i prezzi di riferimento di ciascun servizio inclusi nell'insieme dei panieri; tali prezzi servono come base per il calcolo dei valori parziali e totali determinanti i pesi ponderati;

d) i parametri tariffari (ad es. canoni, scatto alla risposta, prezzo al secondo o minutario, durata media della chiamata considerata, chiamata in picco o fuori picco, ambito geografico, etc.) con i quali si determinano inizialmente i prezzi di riferimento e successivamente i prezzi unitari massimi che in ogni momento del periodo di applicazione potranno essere confrontati con i prezzi di riferimento, salvo nel caso in cui per qualunque prezzo di riferimento si possano autorizzare variazioni in alto o in basso dovute a variazioni del IPC;

e) la percentuale di diminuzione annuale (X, o recupero di produttività) che per ciascun anno del periodo di applicazione dovrà variare il valore del paniere attualizzato con la variazione del IPC;

f) gli obblighi imposti all'operatore notificato relativamente alla pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i servizi inclusi nel paniere;

g) il procedimento di valutazione delle offerte e la verifica della corretta implementazione del meccanismo di price cap.

Si richiedono commenti su ognuno dei punti summenzionati, con particolare riferimento a:

tipologia dei servizi di comunicazioni che si ritiene vadano assoggettati al price cap; si richiede, inoltre, come debbano essere valutati i nuovi servizi;

metodologie di attribuzione dei pesi ponderati a ciascun servizio considerato;

definizione dei prezzi di riferimento (tempistica e metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento);

definizione dei parametri tariffari da considerare per la determinazione dei prezzi di riferimento;

percentuale di recupero di produttività ipotizzabile per ciascun anno del periodo di applicazione, specificando quali valutazioni oggettive portino alla definizione di un dato valore della X;

valutazioni sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i servizi inclusi nel paniere;

definizione di eventuali sub-cap nei servizi meno competitivi;

eventuali suggerimenti volti a migliorare la valutazione delle offerte e le attività di verifica. A questo proposito si rimanda anche all'applicazione delle Linee guida per la valutazione delle offerte predisposte con la delibera 152/02/CONS.

4. *Global price cap.*

L'Autorità sta valutando la possibilità di introdurre un meccanismo di network cap sui prezzi di terminazione fisso mobile. Inoltre con la delibera 152/02/CONS è prevista l'introduzione di un network cap per la rete fissa, che sarà oggetto di separata consultazione pubblica. Si richiede una prima valutazione della preferibilità di un meccanismo cd di global price cap (price cap associato al network cap, eventualmente in forma di unico paniere composto da servizi finali e intermedi) o del mantenimento di dinamiche separate nell'offerta di beni intermedi, regolata dal futuro network cap, e nell'offerta di beni finali, controllata parzialmente con il meccanismo di price cap.

5. *Qualità del servizio.*

La qualità dei servizi offerti, come ricordato all'inizio, può essere uno dei parametri rilevanti nella fissazione dei valori o nella modifica del price cap.

Si richiede di segnalare quali parametri qualitativi possano essere utilizzati per valutare le offerte anche sotto l'aspetto tecnico, relativamente ai servizi presenti nel paniere del price cap, nonché come parametri qualitativi possano essere utilizzati per la revisione periodica dei valori individuati dal meccanismo di price cap.

02A10033

ISTITUTO PAPIROLOGICO «G. VITELLI» DI FIRENZE

DECRETO 25 luglio 2002.

Modificazione allo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» quale ente pubblico;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto Papirologico «G. Vitelli» è dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168/1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 4178, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico «G. Vitelli»;

Viste le delibere consiliari n. 137 del 16 ottobre 1998, n. 155 del 23 luglio 1999 e n. 182 del 20 novembre 2001, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 190 del 26 marzo 2002 con la quale si è provveduto a modificare ulteriormente un articolo dello statuto vigente;

Vista la nota n. 6180 del 16 aprile 2002 con la quale la succitata delibera n. 190 è stata trasmessa al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 904 del 16 luglio 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca formula talune osservazioni di merito;

Considerato infine che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 24 luglio 2002, con delibera n. 196 ha ritenuto opportuno accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra;

Decreta:

È emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 190 del 26 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge 9 maggio 1989 n. 168.

«Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del vigente statuto sono soppressi e sostituiti da:

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da:

1) il Presidente dell'ente che ne assume la presidenza;

2) il titolare della cattedra di papirologia di prima fascia dell'Università di Firenze; nel caso che questi sia nominato, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, presidente dell'Ente, tale componente sarà individuato tra i professori di ruolo di prima fascia di papirologia o dei seguenti ambiti disciplinari collegati dell'Università di Firenze: filologia classica, letteratura greca, storia greca, storia romana, egittologia, archeologia classica;

3) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;

4) un componente appartenente ad amministrazioni, istituzioni, enti pubblici o privati, locali o nazionali, italiani o stranieri che contribuiscono in maniera continuativa o per convenzione allo sviluppo delle attività dell'IPV ed alla continuità delle sue funzioni;

5) un esperto in materie giuridico-amministrative;

6) un esperto in materia di beni culturali e museali;

7) un esperto nella materia oggetto di studio dell'IPV.

I componenti di cui ai punti 2) nell'ipotesi alternativa ivi contemplata, 3) e 7) sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'amministrazione di cui al punto 4), individuata con atto ricognitivo motivato del presidente dell'Ente, indica il rispettivo componente.

I componenti di cui ai punti 5) e 6) sono designati dal Presidente dell'Ente.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di componente del consiglio scientifico, salvo che per il presidente.

I componenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.».

Firenze, 25 luglio 2002

Il presidente: BASTIANINI

02A09891

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 luglio 2002.

Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza.

1. *Premessa: le novità della legge.*

La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 172 del 24 luglio 2002 che entra in vigore l'8 agosto 2002, contiene numerose e profonde modifiche dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo all'assetto complessivo della dirigenza statale.

Tra le innovazioni più significative, direttamente incidenti sulle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si segnalano le nuove regole che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali.

In questa parte, la legge valorizza le responsabilità politiche degli organi di vertice delle amministrazioni nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti in sede programmatoria.

Nel nuovo sistema normativo, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dai contratti collettivi, il provvedimento di conferimento dell'incarico assume un ruolo centrale, delineando il contenuto dei compiti affidati ai dirigenti, in relazione agli scopi fissati negli atti di indirizzo politico-amministrativo.

In questo modo, viene attuato coerentemente il principio, fissato dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante il necessario collegamento tra la definizione dei criteri direttivi dell'azione amministrativa, lo svolgimento dell'attività gestionale e la verifica dei risultati conseguiti, secondo parametri oggettivi.

Al tempo stesso, la riforma della dirigenza persegue lo scopo di accentuare il rilievo del merito professionale del personale pubblico più qualificato, allargando le opportunità offerte ai dirigenti di seconda fascia per accedere agli incarichi di livello dirigenziale generale.

Nella stessa logica di pieno riconoscimento delle competenze e delle doti espresse dai singoli, si pongono le disposizioni che allargano la possibilità di attribuire una parte degli incarichi ai dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali, nonché alle persone, estranee all'amministrazione, di comprovata professionalità.

2. *Le novità concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali.*

La presente circolare intende fornire le prime indicazioni interpretative delle nuove norme, con particolare riguardo alle disposizioni interessanti la cessazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nella fase di immediata attuazione della riforma.

La disciplina prevista dagli articoli 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è radicalmente innovata in più punti, riguardanti le modalità di assegnazione degli incarichi e la definizione dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni:

a) per il conferimento degli incarichi vanno ora considerati, insieme alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini ed alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato, in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;

b) in ogni caso, i criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) la definizione dell'oggetto e della durata dell'incarico (insieme agli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché alle risorse umane, finanziarie e strumentali), è contenuta nel provvedimento di conferimento dell'incarico stesso;

d) per gli incarichi previsti dall'art. 19, comma 3, l'individuazione del contenuto dell'incarico, che è attribuito con decreto del Presidente della Repubblica, è stabilita in separato provvedimento dell'organo di vertice (Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro competente);

e) il contratto individuale, che accede al provvedimento di conferimento, definisce il corrispondente trattamento economico;

f) la durata degli incarichi, fissata nel provvedimento di conferimento, deve essere correlata agli obiettivi prefissati, e, in ogni caso, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Non è prevista una durata minima;

g) gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle ammi-

nistrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, nei limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 5% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Le percentuali indicate non incidono più sul contingente previsto dall'art. 19, comma 6, come avveniva nel contesto della precedente disciplina;

h) il nuovo sistema è caratterizzato da maggiore flessibilità ed apertura in ordine alla individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi dirigenziali. In particolare, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere attribuiti a dirigenti di seconda fascia, fino al nuovo e più elevato limite del cinquanta per cento dei posti attribuibili. In tal modo si allarga sensibilmente l'originario limite, fissato nella misura di un terzo dei posti disponibili;

i) nella stessa prospettiva, si prevede un significativo aumento dei posti attribuibili a persone di comprovata qualificazione professionale non appartenenti ai ruoli dirigenziali, incrementando detti posti dal 5% al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dal 5% all'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia;

j) tutti gli incarichi di Segretario generale, di Capo di Dipartimento e di livello equivalente, previsti dall'art. 19, comma 3, cessano automaticamente entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, considerando la stretta connessione di tali funzioni con gli indirizzi politico-amministrativi espressi dai vertici della struttura statale;

k) le disposizioni dell'art. 19 (così come riformulate dalla legge), per la loro peculiare valenza organizzativa, vengono espressamente qualificate come norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi;

l) il sistema del ruolo unico dei dirigenti statali è soppresso. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito un separato ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità tecnica del personale;

m) peraltro, l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (che disciplina il ruolo unico dei dirigenti statali) è differita all'entrata in vigore del nuovo regolamento, previsto dall'art. 10 della legge, destinato a disciplinare: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni.

3. *Le norme di immediata attuazione: la cessazione automatica degli incarichi nell'art. 3, comma 7, della legge.*

La complessità della riforma in atto richiede alcuni chiarimenti interpretativi, riferiti al periodo di immediata attuazione della legge.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, perché essa comporta il superamento del precedente assetto normativo, caratterizzato dal rilievo centrale del contratto individuale di lavoro nella definizione dell'oggetto e degli obiettivi degli incarichi dirigenziali.

La piena attuazione del nuovo modello organizzativo è subordinata alla costituzione dei ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni, secondo le cadenze temporali stabilite dal regolamento di cui all'art. 10 della legge.

Anche prima di tale momento, però, le nuove disposizioni sono destinate ad assumere piena operatività, secondo modalità e tempi diversificati, che vanno accuratamente individuati, tenendo conto della disciplina espressamente diretta a regolare la fase transitoria.

In particolare, l'art. 3, comma 7, contiene una disposizione di immediata applicazione (che individua il nucleo essenziale del regime transitorio della nuova disciplina), diretta ad incidere su due tipi di incarichi, in corso alla data di entrata in vigore della legge:

a) tutti gli incarichi dirigenziali concernenti i ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) tutti gli incarichi di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato, ove è prevista tale figura.

4. *L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina transitoria sugli incarichi in corso.*

L'ambito soggettivo di applicazione della norma transitoria è puntualmente definito dalla legge:

a) l'operatività della norma riguarda le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per quanto concerne gli incarichi dirigenziali;

b) per gli enti pubblici vigilati dallo Stato, la norma incide solo sugli incarichi di direttore generale (secondo quanto precisato in seguito), senza toccare l'assetto della dirigenza;

c) la norma transitoria non tocca le altre amministrazioni pubbliche, salvo quanto precisato al punto 19.

A tale riguardo si sottolinea che la legge di riforma, all'art. 1, modificando l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridefinisce l'ambito soggettivo delle amministrazioni disciplinate dallo stesso testo unico, includendovi: *«l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».*

Dall'ambito applicativo dell'art. 3, comma 7, della legge sono esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, atteso il peculiare meccanismo di reclutamento, la disciplina specifica che li riguarda, l'applicabilità solo parziale del complesso normativo definito dagli articoli 19 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i contenuti e le specificità della funzione dirigenziale dei capi di istituto.

5. *La disciplina transitoria e il personale dirigenziale non contrattualizzato.*

Circa l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 3, comma 7, alle amministrazioni sottoposte a discipline speciali ed in particolare agli incarichi di livello dirigenziale conferiti a personale non contrattualizzato, si fa riserva di specifiche istruzioni non appena sarà pervenuto il parere richiesto al riguardo al Consiglio di Stato.

6. *La cessazione automatica degli incarichi statali di livello dirigenziale generale.*

La disciplina contenuta nell'art. 3, comma 7, prende in considerazione diverse fattispecie, assoggettandole a regole operative differenziate.

In primo luogo, si prevede una regola comune, riferita agli incarichi statali di livello dirigenziale generale ed agli incarichi di direttore generale degli enti vigilati dallo Stato: *«fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione.».*

La disposizione introduce un termine legale finale di durata degli incarichi dirigenziali di livello generale e di quelli di direttore generale in atto. In tal modo, la regola imperativa di rango legislativo sostituisce con efficacia immediata ogni diversa previsione contenuta nei contratti individuali o nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi in corso, prevalendo anche sulle (eventualmente) diverse previsioni della contrattazione collettiva.

L'effetto giuridico della cessazione dell'incarico è direttamente fissato dalla norma ed è correlato al mero decorso del tempo (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge). Di conseguenza, la scadenza legale dell'incarico in corso non richiede necessariamente un atto esplicito dell'amministrazione, la cui adozione è dunque solo opportuna a fini meramente dichiarativi.

7. *La posizione del dirigente generale cessato dall'incarico.*

Ciò chiarito, va peraltro evidenziato che la cessazione legale della durata dell'incarico comporta, per l'amministrazione, l'obbligo di adottare un ulteriore provvedimento esplicito, riguardante la posizione del dirigente cessato dall'incarico, avente uno dei seguenti contenuti:

a) l'attribuzione al dirigente dello stesso incarico cessato, eventualmente modificato in relazione a singoli profili contenutistici (durata, aggiornamento degli obiettivi);

b) l'attribuzione di un incarico funzionale equivalente;

c) l'attribuzione di un incarico di studi, con il mantenimento del trattamento economico precedente, della durata massima di un anno.

Nel nuovo assetto normativo della dirigenza, l'atto di conferimento dell'incarico assume connotazione provvedimentale, ponendosi come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, nel quale si manifesta l'interesse pubblico correlato al perseguimento degli obiettivi definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. La legge qualifica espressamente l'atto di assegnazione delle funzioni dirigenziali come provvedimento, ponendo in rilievo il carattere unilaterale della determinazione.

Il carattere provvedimentale degli atti va riconosciuto anche alle determinazioni riguardanti la fase di immediata applicazione della legge, considerata dall'art. 3, comma 7.

Ne deriva che l'attività riguardante il conferimento degli incarichi, anche in mancanza di apposita disciplina di dettaglio, è assoggettata ai principi generali del procedimento amministrativo, con particolare riguardo alle regole partecipative ed all'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti destinatari dell'atto conclusivo.

Si intende, peraltro, che la comunicazione è riferita esclusivamente alla fase procedimentale concernente la determinazione riguardante l'incarico da affidare al dirigente cessato dalla originarie funzioni. Le regole procedimentali, invece, non possono operare in relazione all'automatica cessazione dell'incarico, trattandosi di un effetto legale, che prescinde dallo svolgimento di un autonomo procedimento.

Non si può trascurare, poi, che la ristrettezza dei termini previsti dall'art. 3, comma 7, e l'esigenza di definire in tempi rapidi l'assetto organizzativo dei vertici dirigenziali dell'amministrazione consente di adottare forme semplificate di comunicazione partecipativa.

8. *I tempi di adozione dei provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi di livello dirigenziale generale.*

L'art. 3, comma 7, fissa il termine di cessazione dell'incarico senza regolare i tempi per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'assegnazione dei nuovi incarichi.

Al riguardo, si ritiene che la decisione di riattribuire al dirigente lo stesso incarico in atto alla data di entrata in vigore della legge può essere senz'altro adottata (secondo le nuove disposizioni previste dal riformato art. 19) anche prima della scadenza del sessantesimo giorno.

Infatti, la norma che prevede la cessazione degli incarichi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge sembra assumere una valenza essenzialmente organizzativa: essa mira a garantire che, nel termine finale di sessanta giorni, siano realizzati tutti gli adempimenti necessari per assegnare tempestivamente i nuovi incarichi. Ciò anche allo scopo di ridurre al minimo il periodo in cui il dirigente può svolgere solo attività di ordinaria amministrazione.

Il provvedimento formale di conferma, quindi, può legittimamente intervenire anche prima della scadenza del sessantesimo giorno, nel rispetto delle garanzie procedimentali del dirigente.

Al contrario, le decisioni di attribuire al dirigente un incarico equivalente ovvero un incarico di studio, non potrebbero essere adottate prima della scadenza del sessantesimo giorno.

In ogni caso, sembra sempre possibile stabilire immediatamente (nel rispetto delle indicate garanzie partecipative) l'assegnazione dei dirigenti cessati ai nuovi incarichi dirigenziali, fissandone la decorrenza al sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.

Peraltro, con specifico riferimento ai tempi per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'assegnazione dei nuovi incarichi, si fa riserva di ulteriori indicazioni non appena sarà pervenuto il parere del Consiglio di Stato appositamente richiesto sull'argomento.

Sotto altro profilo, si osserva che la norma non stabilisce un termine perentorio entro cui deve essere adottato il provvedimento concernente l'attribuzione di un nuovo incarico equivalente o di un incarico di studio al dirigente cessato.

Tuttavia, si sottolinea che il ritardo dell'amministrazione potrebbe costituire fonte di responsabilità nei riguardi del dirigente. Infatti, occorre considerare che la parte variabile della retribuzione è strettamente connessa all'effettivo svolgimento dell'incarico.

Pertanto, si raccomanda alle amministrazioni di assegnare i dirigenti ai nuovi incarichi, evitando soluzioni di continuità con i precedenti.

9. *L'ambito di applicazione della norma sulla cessazione di efficacia degli incarichi.*

La disposizione si riferisce, in modo puntuale, a tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale, ossia ad una categoria chiaramente individuata di incarichi dirigenziali in senso ampio.

Pertanto, la norma riguarda anche gli incarichi di cui all'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *incarichi di Segretario generale di Ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di livello equivalente*.

Questi tipi di incarico vanno considerati, sul piano sistematico, come uffici dirigenziali generali.

Del resto, risulta coerente con le linee generali della riforma che l'effetto della cessazione automatica degli incarichi in atto riguardi anche le posizioni di vertice dell'amministrazione, per le quali è più marcato il carattere fiduciario del rapporto.

Detta conclusione è rafforzata dalla circostanza che la legge ha riformulato l'art. 19, comma 8, stabilendo la nuova regola secondo cui gli incarichi di più elevato livello, previsti dal comma 3, cessano automaticamente allo scadere di novanta giorni dalla fiducia sul governo, imponendo l'adozione di un provvedimento espresso di conferma.

10. *L'ambito di applicazione della normativa: gli incarichi in corso affidati a soggetti estranei al ruolo unico.*

La norma transitoria si riferisce, indistintamente, a tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale.

Pertanto, essa comprende nel proprio ambito anche gli incarichi disciplinati dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infatti, la regola transitoria prende in considerazione il profilo oggettivo e funzionale dell'assegnazione dell'incarico, e non quello meramente soggettivo riguardante l'appartenenza del dirigente al ruolo unico.

Ai fini dell'operatività della norma, poi, non assume alcun rilievo la circostanza che la fonte dei rapporti di questo tipo sia essenzialmente contrattuale.

Anzi, proprio la circostanza che in questi incarichi è accentuato il rilievo del profilo fiduciario e dell'accertamento delle specifiche qualità professionali dell'interessato impone di verificare, secondo le modalità attuative contenute nell'art. 3, comma 7, la coerenza dell'incarico con i nuovi obiettivi delineati dall'organo di direzione politica dell'amministrazione.

11. *L'attività di ordinaria amministrazione alla data di entrata in vigore della legge.*

La norma prevede che dall'entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del sessantesimo giorno (ovvero fino all'atto di conferma, eventualmente adottato prima di tale scadenza) i titolari degli incarichi di livello dirigenziale generale esercitano «esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

La definizione di «ordinaria amministrazione» va ricavata dal raffronto tra i principi civilistici e le funzioni proprie che l'ordinamento attribuisce ai dirigenti generali per il regolare funzionamento della amministrazione, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella direttiva generale del Ministro sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002.

In tal senso, assume un valore indicativo l'elencazione, non tassativa, contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A titolo esemplificativo, eccedono, di norma, l'ordinaria amministrazione i seguenti tipi di atti:

la stipulazione di contratti passivi diversi da quelli riguardanti le forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'organizzazione;

l'affidamento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;

l'approvazione di progetti, programmi, piani;

la promozione di liti (fatte salve le iniziative necessarie per garantire il recupero dei crediti dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, oppure per impedire il decorso di termini di prescrizione o di decadenza);

gli atti di conciliazione e di transazione giudiziale e stragiudiziale;

le convenzioni, gli accordi di programma, gli accordi procedimentali e gli accordi sostitutivi di provvedimenti, conclusi ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241;

in generale, tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non strettamente necessari per garantire il regolare andamento della stessa.

Possono, invece, sempre di norma e a titolo esemplificativo, ritenersi comprese nell'ordinaria amministrazione, alla luce anche della giurisprudenza della Corte dei conti, le seguenti attività: gestione dei residui; spese per le quali esista una specifica e precostituita destinazione normativa che renda non necessaria la determinazione di priorità o l'adozione di specificazioni programmatiche; attività gestoria diretta a soddisfare diritti o corrispettivi dovuti a terzi se all'adempimento debba farsi luogo per scadenza di termini o perché richiesto dal creditore in base alla legge o al contratto; pagamenti mediante ruoli di spesa fissa; spese obbligatorie e d'ordine.

Nel periodo considerato, i dirigenti possono comunque adottare gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, in applicazione dei principi generali in materia di proroga degli organi scaduti. Detti atti saranno successivamente sottoposti a ratifica da parte del dirigente assegnato all'incarico.

Gli organi di governo di ciascuna amministrazione potranno, comunque, assumere eventuali ulteriori determinazioni volte ad individuare — in relazione alle specificità dei settori e alle indicazioni della direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione da essi adottata per il 2002 — atti da considerare di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

La legge non stabilisce in modo espresso quali conseguenze derivino dall'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In base ai principi generali, tuttavia, l'atto può costituire fonte di responsabilità per il dirigente ed incide negativamente sulla sua valutazione.

In ogni caso, per evitare situazioni di incertezza, una volta esaurita la fase transitoria, il dirigente nuovo titolare dell'incarico dirigenziale, nel più breve tempo possibile, può procedere al riesame degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, provvedendo a revocarli o a confermarli.

Peraltro, fino a quando non interviene l'annullamento (in sede amministrativa o giurisdizionale), il provvedimento continua a produrre i propri effetti giuridici, secondo i principi generali concernenti gli atti amministrativi illegittimi.

12. *Gli incarichi dirigenziali di livello non generale in atto all'entrata in vigore della legge.*

Per gli incarichi di livello dirigenziale non generale, l'art. 3, comma 7, prevede una disciplina specifica, diversa da quella riferita agli altri incarichi: *fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato.*

La legge non determina la cessazione automatica degli incarichi in atto. Lo scopo della norma è quello di consentire alle amministrazioni di effettuare una anticipata valutazione dei dirigenti assegnati ai posti di livello non generale, in relazione alle soluzioni organizzative prescelte ed alla nuova definizione degli obiettivi e dei programmi riguardanti gli incarichi di livello generale.

In questa prospettiva, si evidenziano i tratti che caratterizzano la disciplina di immediata attuazione:

a) l'attività di valutazione degli incarichi in atto va considerata meramente facoltativa per tutte le amministrazioni;

b) la rotazione va effettuata nell'ambito dell'amministrazione presso cui il dirigente presta servizio;

c) la natura provvedimentale della eventuale determinazione di assegnare il dirigente ad un incarico diverso rispetto a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, comporta la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241. In particolare, le amministrazioni competenti sono tenute ad applicare gli articoli 7 e seguenti della citata legge, assicurando l'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti nei processi di rotazione degli incarichi;

d) peraltro, la breve durata del termine previsto per l'adozione del provvedimento finale consente di evidenziare eventuali ragioni di urgenza e di semplificare le modalità di attuazione del contraddittorio con gli interessati;

e) il provvedimento di attribuzione di un nuovo incarico va adeguatamente motivato, in relazione ai diversi parametri considerati dal riformulato art. 19, ed agli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, con riguardo alla rotazione degli incarichi;

f) in mancanza di espliciti provvedimenti, adottati nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, gli incarichi si intendono confermati. La scelta legislativa è chiaramente indirizzata nel senso di ritenere superfluo un esplicito provvedimento che disciplini il contenuto dell'incarico dirigenziale;

g) si sottolinea che il termine legale entro il quale le amministrazioni devono adottare il provvedimento di attribuzione dell'incarico ha natura perentoria;

h) detta soluzione interpretativa è coerente, del resto, con le esigenze di semplificazione e di funzionalità della struttura organizzativa delle singole amministrazioni. Essa si connette, razionalmente, all'impostazione gradualista della legge che, sul piano cronologico, prevede differenziate modalità di attuazione;

i) fino alla scadenza del termine di novanta giorni (o comunque, fino all'adozione del provvedimento di attribuzione di un nuovo incarico), il dirigente resta investito della pienezza delle attribuzioni;

j) gli incarichi confermati restano regolati dal contratto individuale di lavoro, in relazione a tutti i profili considerati, compresi quelli della durata e della individuazione dei compiti. Peraltro, trova immediata applicazione la nuova norma sulla durata massima dell'incarico, che non può essere superiore ai cinque anni;

k) per esigenze organizzative e di coerenza complessiva del sistema, tuttavia, è necessario che, per tutti i rapporti confermati, si proceda alla sostituzione dei contratti con i corrispondenti provvedimenti di conferimento dell'incarico, accompagnati dai contratti accessivi per la disciplina della parte economica. Ogni amministrazione attuerà gradualmente questo processo di adeguamento, anche oltre il termine dei novanta giorni, che riguarda esclusivamente la procedura di rotazione degli incarichi.

13. *La determinazione di attribuire al dirigente generale un incarico diverso da quello in corso.*

L'art. 3, comma 7, prevede che *«in sede di prima applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico».*

La norma, pur riferendosi, genericamente, agli incarichi previsti dall'art. 19, non si applica agli incarichi di livello dirigenziale non generale: la disciplina transitoria sulla rotazione degli incarichi è, infatti, completa ed incompatibile con le particolari regole in esame.

In via prioritaria, l'amministrazione conferisce al dirigente cessato dalla precedente funzione un incarico di livello retributivo equivalente.

Al riguardo, si sottolinea che per incarico equivalente si intende, ai sensi dell'art. 13 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1, quello cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.

Ciò non impedisce, peraltro, che al dirigente possa essere attribuito un incarico di maggiore livello retributivo.

In ogni caso, la possibilità di attribuire l'incarico equivalente è subordinata ad una duplice condizione:

a) la disponibilità di un posto con queste caratteristiche oggettive;

b) il possesso di specifiche qualità professionali.

Con riguardo al primo requisito, si osserva che la disponibilità va verificata all'esito delle altre assegnazioni agli uffici di livello dirigenziale generale, non essendo configurabile una sorta di prelazione del dirigente cessato dall'incarico sui posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge.

Il secondo presupposto (possesso di specifiche qualità professionali) va anzitutto riferito, oggettivamente, alle intrinseche caratteristiche dell'incarico, valutato nella sua eventuale specificità professionale e tecnica. Peraltro, nella scelta di non assegnare al dirigente l'incarico equivalente possono assumere rilievo anche considerazioni riguardanti le attitudini professionali dell'interessato, debitamente evidenziate ed accertate.

Occorre considerare, in ogni caso, che anche l'attribuzione del nuovo incarico è subordinata alla valutazione degli elementi indicati nel riformulato art. 19.

Ciò posto, si sottolinea la necessità di esprimere una congrua motivazione in merito alla decisione di non attribuire al dirigente cessato un incarico di livello equivalente.

Si intende, poi, che l'incarico funzionalmente equivalente deve essere di livello dirigenziale generale. Pertanto esso è valutabile per il computo del periodo quinquennale necessario per il passaggio dalla seconda alla prima fascia del ruolo dirigenziale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La durata dell'incarico va determinata secondo le regole generali, stabilite, a regime, dal riformulato art. 19. Pertanto, non opera il limite massimo di un anno, previsto solo per gli incarichi di studio.

La regola concernente l'attribuzione di un incarico equivalente vale anche per i cessati incarichi previsti dall'art. 19, comma 6. In tal caso, tuttavia, occorrerà considerare con particolare attenzione il requisito del possesso di specifiche qualità professionali, espressamente previsto dalla norma.

L'incarico esterno è legato, all'origine, ad una apposita valutazione delle caratteristiche soggettive dell'interessato ed alle sue particolari doti, viste in stretta relazione con il contenuto delle funzioni.

Pertanto, una volta cessato l'incarico esterno, senza riattribuzione all'originario titolare, l'individuazione di un eventuale incarico «equivalente», va compiuta tenendo conto dei suddetti connotati.

14. *Il conferimento di un incarico di studio.*

Nelle ipotesi in cui non sia possibile attribuire un incarico di livello equivalente, l'amministrazione conferisce al dirigente un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, per la durata massima di un anno.

La possibilità di fissare una durata dell'incarico inferiore all'anno va circoscritta alle sole ipotesi in cui il periodo residuo dell'originario rapporto sia, a sua volta, inferiore all'anno. È evidente che la durata dell'incarico di studio non potrebbe eccedere la scadenza naturale del rapporto.

Nel caso dell'incarico di studio, la previsione normativa è diversa da quella concernente il conferimento dell'incarico equivalente, poiché la garanzia economica prevista riguarda l'intero ammontare del trattamento economico precedentemente percepito, compresa, quindi, la retribuzione di risultato e senza alcuna percentuale di riduzione.

La scelta legislativa deriva dalla circostanza che l'incarico ha una durata ridotta, fino al limite massimo di un anno.

Si sottolinea che gli incarichi di studio in questione sono comunque da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, poiché questi ultimi corrispondono a posti di funzione.

La norma di garanzia si applica anche agli incarichi di livello dirigenziale generale assegnati ai sensi dell'art. 19, comma 6.

Infatti, la regola non è riferita allo specifico *status* del dirigente, ma al dato oggettivo della cessazione dell'incarico.

Del resto, la *ratio* della disposizione è quella di ristorare il pregiudizio economico subito dal titolare dell'incarico cessato automaticamente.

Questa esigenza si manifesta in modo analogo tanto per i dirigenti del ruolo unico, quanto per i soggetti estranei all'amministrazione. Anzi, per questi ultimi, la cessazione anticipata del rapporto è idonea a determinare effetti patrimoniali più gravi, proprio per la carenza dello *status* dirigenziale e per l'impossibilità di applicare le ulteriori norme di garanzia previste dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva.

Per le stesse ragioni, la norma di garanzia opera anche a vantaggio dei dirigenti cessati da uno degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 3.

L'incarico di studio ha un'equivalenza meramente economica, e non funzionale, con quella di livello dirigenziale generale: pertanto, l'incarico non è valutabile per i dirigenti iscritti alla seconda fascia, ai fini del passaggio alla prima.

Da ultimo, si sottolinea l'esigenza di corredare il provvedimento di conferimento dell'incarico di studi con un'adeguata motivazione, secondo i princípi fissati dall'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

15. *La copertura finanziaria degli incarichi di studio.*

La norma di garanzia, concernente l'assegnazione del dirigente ad un incarico di studi di livello retributivo equivalente, non deve comportare aggravi di spese.

A tale scopo, l'art. 3, comma 7, prevede un apposito meccanismo di compensazione. La copertura della maggiore spesa si effettua «*rendendo indisponibile ... un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario*».

La norma impone di assicurare un equilibrio finanziario, riferito a tutti (e solo) gli incarichi di livello dirigenziale. Pertanto, la compensazione ben potrebbe

essere effettuata rendendo indisponibili posti di livello dirigenziale non generale. Al contrario, non è possibile la compensazione con posti di carattere non dirigenziale.

La legge individua, poi, un meccanismo tassativo di copertura. Pertanto, l'aggravio economico non può essere compensato mediante altre forme di risparmio o da altre entrate della stessa amministrazione.

Il calcolo economico della compensazione va effettuato in concreto da ciascuna amministrazione, sulla base del raffronto tra il trattamento economico del dirigente assegnato ad incarico di studio e quello attribuibile per i posti di dirigente di prima e di seconda fascia resi indisponibili.

La diversa articolazione della misura dei trattamenti economici complessivi vigenti nell'ambito di ogni singola amministrazione, e nell'intero apparato statale, impedisce di ipotizzare rapporti fissi ed astratti.

L'equivalenza finanziaria va formalmente dimostrata con apposito provvedimento dirigenziale del responsabile del trattamento economico, da assumere contestualmente al conferimento di ciascun incarico di studio. Si intende, quindi, che ogni provvedimento di attribuzione di un incarico di studi dovrà indicare con chiarezza le modalità della copertura economica dell'atto, mediante un puntuale riferimento agli incarichi resi indisponibili per attuare la prevista compensazione.

Quest'ultima va, quindi, effettuata tenendo conto che l'importo dell'effettiva maggiore spesa relativa alle retribuzione complessiva conservata dall'interessato, in applicazione della vigente contrattazione collettiva, deve trovare corrispondenza con l'economia complessiva realizzata dalla indisponibilità di uno o più posti di funzione (di livello dirigenziale generale e non generale).

Qualora il rapporto tra l'importo oggetto di compensazione e quello connesso all'indisponibilità dell'incarico risulti superiore all'unità, l'equivalenza sul piano finanziario va realizzata prolungando l'indisponibilità di un posto dirigenziale per la frazione di anno necessaria a coprire la differenza di spesa.

16. *L'indisponibilità dei posti dirigenziali presso altre amministrazioni.*

La disposizione stabilisce che il meccanismo di compensazione finanziaria si effettua «*tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico*».

La norma afferma il principio secondo cui il meccanismo della compensazione può operare, sia pure in via del tutto eccezionale, anche tra amministrazioni diverse, purché sia assicurata, nel complesso, la copertura finanziaria dell'incarico stesso.

La concreta attuazione del principio della compensazione tra amministrazioni diverse presuppone, peraltro, la definizione, effettuata dal Governo in sede collegiale e programmatoria, dei criteri e dei principi in base ai quali determinate amministrazioni debbano tenere indisponibili i propri posti dirigenziali, per consentire la copertura degli incarichi di studio, nell'interesse di altre amministrazioni.

Allo stesso scopo, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di realizzare appositi accordi tra amministrazioni statali diverse.

Allo scadere dell'incarico di studio, la posizione dell'interessato sarà definita in modo diverso, in considerazione dello *status* in concreto rivestito.

Al riguardo possono indicarsi le tre principali ipotesi:

per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, al termine dell'anno (o del più breve periodo eventualmente previsto), il rapporto con l'amministrazione presso la quale si presta servizio si deve considerare cessato;

per gli incarichi attribuiti a dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo, l'amministrazione procederà ad assegnare all'interessato un nuovo incarico, secondo le regole ordinarie previste dall'art. 19, come riformulato dalla legge di riforma;

per gli incarichi di livello generale attribuiti a dirigenti della seconda fascia, l'amministrazione procederà ad assegnare l'interessato ad un incarico di livello non generale, salva la possibilità di attribuire un incarico di livello generale, nei limiti dell'aliquota del cinquanta per cento dei posti.

17. *La procedura per il conferimento degli incarichi nella fase transitoria.*

Le nuove procedure per i conferimenti degli incarichi vanno immediatamente applicate, anche nella fase transitoria, indipendentemente dalla piena operatività dei singoli ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Per evitare l'eccessiva durata dei tempi riservati alla gestione amministrativa ordinaria e per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tempestiva formalizzazione dei decreti di conferimento dei nuovi incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, è opportuno che le singole amministrazioni attivino con immediatezza i relativi procedimenti:

l'organo di governo dell'amministrazione interessata formula la proposta di incarico, indirizzandola alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

la proposta contiene l'indicazione del soggetto proposto per l'incarico, insieme alla indicazione dei compiti e delle funzioni assegnate, comprese quelle di carattere aggiuntivo rispetto al posto considerato;

la proposta dà conto, in modo succinto, degli elementi indicati dall'art. 19, considerando anche le pre-

scrizioni dell'art. 3, comma 7, nelle ipotesi in cui non si intenda riattribuire lo stesso incarico al dirigente cessato;

la proposta deve indicare il tipo di incarico, nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 19, commi 4, 5-*bis*, 5-*ter* e 6, anche allo scopo di verificare il limite delle nuove misure percentuali stabilite dall'ordinamento per ciascun ambito di capienza in relazione alla dotazione organica di ciascuna amministrazione (dirigenti di seconda fascia; dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, estranei);

la proposta è corredata dal *curriculum vitae* e professionale del soggetto proposto per l'incarico, nonché dal contratto individuale accessivo, per la parte economica del rapporto, stipulato tra l'organo di vertice ed il dirigente, redatto secondo lo schema allegato (Allegato 1). Il trattamento economico, sia principale che accessorio, del personale dirigenziale in regime di diritto pubblico risulta direttamente, oltre che da eventuali norme legislative o regolamentari, dal provvedimento di incarico o da separato ma connesso provvedimento;

la proposta di incarico è accompagnata anche da una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta secondo lo schema allegato (Allegato 2).

il Dipartimento della funzione pubblica inserirà in rete, secondo le consuete modalità di sicurezza ed accesso per ciascuna amministrazione, gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di contratto individuale predisposti in modo uniforme.

18. *L'applicazione immediata delle nuove norme concernenti le aliquote per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.*

L'art. 3 della legge ha modificato, in più parti, la determinazione delle aliquote riguardanti il conferimento degli incarichi dirigenziali:

a) gli incarichi di livello dirigenziale generale possono essere attribuiti, fino alla misura massima del cinquanta per cento della dotazione organica, a dirigenti appartenenti alla seconda fascia;

b) gli incarichi dirigenziali possono essere assegnati a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, nella percentuale massima del dieci per cento della dotazione organica di prima fascia e nella percentuale massima del cinque per cento della dotazione organica di seconda fascia;

c) gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenente ai ruoli dirigenziali, nel limite massimo del dieci per cento (prima fascia) e dell'otto per cento (seconda fascia).

Le nuove percentuali sono riferite alla dotazione organica dei posti di ciascuna amministrazione. Pertanto, la disciplina in esame è pienamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto dei posti dirigenziali previsti, e non è condizionata dalla istituzione dei ruoli delle singole amministrazioni.

In attesa della determinazione dei ruoli organici dirigenziali delle singole amministrazioni, la base di calcolo delle percentuali va individuata considerando le dotazioni organiche in atto, nonché i posti di funzione previsti istituzionalmente dai singoli ordinamenti, per lo svolgimento in posizione di fuori ruolo di funzioni connesse all'interesse dell'amministrazione.

Ai fini dell'esatto calcolo delle percentuali, restano fermi i criteri generali già applicati dall'Ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, qualora l'applicazione percentuale determini come risultato un numero con decimali, si procederà agli arrotondamenti di seguito indicati:

per eccesso, all'unità superiore, se il numero supera il limite dello 0,50;

per difetto, all'unità inferiore, se il numero è uguale o inferiore al limite dello 0,50.

È comunque opportuno che, a fini conoscitivi, ciascuna amministrazione trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica un prospetto aggiornato da cui risultino, distintamente:

le dotazioni organiche degli incarichi di prima e seconda fascia;

il calcolo delle percentuali in relazione alle diverse ipotesi.

19. *La cessazione degli incarichi di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato.*

L'art. 3, comma 7, sottopone gli incarichi di direttore generale degli enti vigilati dallo Stato, in atto alla data di entrata in vigore della legge, alla stessa regola prevista per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: la cessazione dell'incarico alla scadenza del sessantesimo giorno.

Anche in questa ipotesi, dunque, valgono, in linea di principio, le stesse indicazioni interpretative riguardanti gli incarichi di livello dirigenziale generale nelle amministrazioni statali, salve le precisazioni di seguito esposte.

Innanzitutto, è necessario definire l'esatto ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, in ragione della sua formulazione che comporta un'applicazione notevolmente ampia.

La disposizione comprende tutti gli enti pubblici, seppure diversamente denominati (istituto, consiglio, istituzione, centro e simili), comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Non rientrano nell'ambito operativo della norma le società partecipate dallo Stato, ancorché qualificabili, ad altri fini, come organismi di diritto pubblico.

Ciascuna amministrazione deve procedere ad effettuare la completa ricognizione degli enti vigilati, allo scopo di verificare l'esistenza della figura del «direttore generale», quale definita dall'ordinamento di ciascun ente, ed assicurare dunque la corretta applicazione della norma.

A tale proposito, sono necessarie alcune precisazioni in merito al contenuto dell'art. 3, comma 7.

In particolare, la norma circoscrive il proprio ambito applicativo alla sola posizione apicale della struttura amministrativa dell'ente. La cessazione dell'incarico non riguarda, pertanto, gli eventuali altri dirigenti generali degli enti, inseriti nelle relative strutture amministrative. Restano salve specifiche situazioni ordinamentali concernenti personale dirigenziale appartenente, al momento dell'entrata in vigore della legge, a ruoli afferenti anche transitoriamente alle amministrazioni dello Stato.

La norma comprende tanto le ipotesi in cui l'ordinamento qualifica espressamente la posizione apicale con il *nomen* di direttore generale, quanto le ipotesi in cui la struttura organizzativa individua comunque una figura sovraordinata a quella degli uffici di livello dirigenziale generale, utilizzando altre espressioni, quali segretario generale o analoghe.

La valutazione circa l'applicabilità della disposizione transitoria di cui all'art. 3, comma 7, piuttosto che di quella contenuta nel comma 2 dell'art. 6 *(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)* va effettuata da ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto delle specifiche situazioni ordinamentali dell'ente, nonché della connotazione dell'incarico di direttore generale, con particolare riferimento alla sua eventuale configurazione di «organo» dell'ente. In tal caso, infatti, trattandosi di posizione apicale, occorre fare riferimento alle disposizioni previste dal citato art. 6, che riguardano anche i componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati.

D'altra parte, occorre specificare che, nel caso di applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 6, comma 2, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della stessa, l'espressione «nomine rese operative» è da intendersi con riferimento a quelle nomine la cui data di decorrenza è successiva alla data di conferimento dell'incarico. A tale ipotesi va senz'altro equiparato il caso in cui la nomina, pur sortendo alcuni effetti immediatamente, spiega la pienezza dei suoi effetti giuridici (si pensi alle questioni relative alle incompatibilità) ed economici (in relazione al definitivo trattamento economico previsto per la funzione oggetto della nomina), soltanto in un momento successivo.

Si ritiene, da ultimo, che per il direttore generale non confermato nell'incarico ai sensi dell'art. 3, comma 7, non operino le norme di garanzia previste dalla medesima disposizione. Si osserva, al riguardo, che tale disposizione è, infatti, congegnata sul presupposto che il dirigente cessato possa ottenere un incarico equivalente ovvero un incarico di studio presso l'amministrazione ove presta servizio al momento di entrata in vigore della legge. Per quanto concerne i direttori generali degli enti, è evidente la circostanza, da un lato, che, all'interno dell'ente, non possono rinvenirsi posizioni equivalenti; dall'altro, che, per la specificità della figura e per la particolare natura delle funzioni svolte, non appare configurabile il conferimento all'interessato di un incarico di studio.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro: FRATTINI

ALLEGATO 1
(punto n. 17)

MINISTERO ....

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Con il presente atto, fra:

L'on. .... , Ministro ....

E

Il dott. ...., nato a .... il ....

si conviene quanto segue:

Art. 1.
Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'incarico di .... conferito al dott. .... , ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 2.
Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei princípi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 3.
Trattamento economico fisso

Al dott. ....compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di prima fascia dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001, determinato secondo i seguenti importi:

a) stipendio tabellare € ......;

b) retribuzione di posizione parte fissa € ......;

c) retribuzione individuale di anzianità, nella misura individuata a norma del comma 2 dell'art. 38 del precitato Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area 1.

Art. 4.
Retribuzione di posizione parte variabile

1. Al dott. .... è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione parte variabile, l'importo annuo lordo di € .... da corrispondersi in tredici mensilità comprensivo dell'importo di Euro 2994,42 previsto dall'art. 5, comma 3, del CCNL per il II biennio economico del personale dirigente dell'area 1.

Art. 5.
Retribuzione di risultato

1. Al dott. .... è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti una retribuzione di risultato di importo annuo lordo comunque non inferiore ad € ....

Tale importo è suscettibile di variazione, previa rinegoziazione tra le parti, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio, anche con riferimento ad eventuali variazioni degli incarichi aggiuntivi svolti dal dirigente ed al relativo ammontare dei compensi che affluisce al medesimo fondo.

2. Tale retribuzione è corrisposta a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali stabiliti con la direttiva di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, secondo le risultanze dei sistemi previsti dall'art. 35 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area 1.

3. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area 1 per il quadriennio 1998-2001, la retribuzione di risultato è comunque corrisposta sulla base di una documentata relazione concernente la gestione svolta nell'anno precedente, relativa al conseguimento degli obiettivi assegnati con la direttiva annuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

4. (Vanno indicate le modalità di corresponsione: Es. unica soluzione ex post; anticipazione mensile salvo conguaglio, etc.)

Art. 6.
Incarichi aggiuntivi

1. Il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5, remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal dott. .... in ragione dell'ufficio oppure conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, tenuto conto dell'affluenza dei relativi compensi nell'apposito fondo di amministrazione.(*)

2. Il dott. .... si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e della costituzione del fondo in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione.

(*) In relazione al combinato disposto degli articoli 14 e 37, comma 1, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 per il quadriennio 1998-2001, in sede di contratto individuale potranno essere individuati gli importi o la quota percentuale dei compensi per incarichi aggiuntivi che andrà ad alimentare la retribuzione di posizione parte variabile e quella di risultato.

Art. 7.
Efficacia

L'efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di conferimento dell'incarico ed alla sua registrazione presso gli organi di controllo.

Art. 8.
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Roma, lì ....

Letto, approvato e sottoscritto

dott. ....

Il Ministro ....

ALLEGATO 2
(punto n. 17)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data .... recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero del .... ;

[Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data ...., debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale al dott. .... è stato conferito l'incarico di .... ;

Visto il contratto individuale, sottoscritto in data .... , *dal medesimo dott.* .... *e dal Ministro del* .... , *da cui si evincono, tra l'altro, l'oggetto, gli obiettivi e la durata dell'incarico in argomento;*

Vista la nota in data .... *con la quale il Ministro del* .... *in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi assegnati, delle attitudini e delle capacità professionali, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, ha formulato una motivata proposta di riattribuzione al dott.* .... *dell'incarico sopra citato]* (1);

Visto il *curriculum vitae* del dott. ;

Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro del .... sopra citata;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. .... è conferito l'incarico di ....

---

(1) Il presente schema di contratto individuale di lavoro è stato predisposo ai fini della definizione in tempi brevi, delle ipotesi di conferma degli incarichi dirigenziali. Pertanto, con riferimento ai nuovi incarichi, le premesse evidenziate in corsivo dovranno essere eliminate dal testo.

Art. 2.
Obiettivi connessi all'incarico

Il dott. ...., nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, assicurerà in particolare:

-

-

-

-

Il dott. .... dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. .... provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Art. 3.
Incarichi aggiuntivi

Il dott. .... dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro del .... o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4.
Durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'art. 1, decorre dal .... e fino al ....

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Art. 5 (2).
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. .... in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro del .... nel rispetto dei princípi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, lì ....

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

---

(2) È da valutare la necessità di inserire o meno il presente articolo, tenuto conto del fatto che il contratto individuale è comunque espressamente previsto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

02A10093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 agosto 2002

Dollaro USA	0,9873
Yen giapponese	117,62
Corona danese	7,4295
Lira Sterlina	0,62950
Corona svedese	9,4737
Franco svizzero	1,4504
Corona islandese	84,12
Corona norvegese	7,5075
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57418
Corona ceca	30,520
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,97
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5929
Lira maltese	0,4142
Zloty polacco	4,1480
Leu romeno	32525
Tallero sloveno	226,9765
Corona slovacca	44,465
Lira turca	1627000
Dollaro australiano	1,8277
Dollaro canadese	1,5688
Dollaro di Hong Kong	7,7008
Dollaro neozelandese	2,1216
Dollaro di Singapore	1,7297
Won sudcoreano	1164,32
Rand sudafricano	10,0813

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10210

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 17 maggio 2002, recante: «Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2002, alla pag. 18, seconda colonna, all'art. 1, al ventiduesimo rigo, dove è scritto: «... flacone da 200 ml ...», leggasi: «... flacone da 250 ml ...»; al rigo ventiseiesimo, dove è scritto: «... - A.I.C. n. 102212020;», leggasi: «... - A.I.C. n. 100253020;», al rigo ventottesimo, dove è scritto: «... - A.I.C. n. 102212018;», leggasi: «...- *A.I.C. n. 100253018*;».

02A09868

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasferimento della sede legale da Milano a Roma della società «A.D.Fid. S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in breve «A.D.Fid. S.r.l.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 13 luglio 2001 alla società «A.D.Fid. S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in breve «A.D.Fid. S.r.l.», numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 13148680153, è modificata a seguito del trasferimento della sede legale da Milano a Roma.

02A09609

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Unionfiduciaria S.r.l.», in Brescia

Con decreto direttoriale 11 luglio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Unionfiduciaria S.r.l.», con sede legale in Brescia, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 13427390151, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A09610

Modifica della denominazione della società «Worms fiduciaria S.r.l.», in Milano, variata in «EOS servizi fiduciari S.r.l.»

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 14 luglio 1987, modificata in data 11 ottobre 1994, alla società «Worms fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 07068510150, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «EOS servizi fiduciari S.r.l.».

02A09611

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Refil S.r.l. - Società di organizzazione e revisione», in Milano.

Con D.D. 15 luglio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 23 marzo 1994, modificata in data 12 dicembre 2001, alla società «Refil S.r.l. - Società di organizzazione e revisione», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 10731290150, è dichiarata decaduta a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della società.

02A09613

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata del Consorzio per la tutela dei vini «Colli di Parma», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Langhirano (Parma) il 13 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato VI, lettera *A*, commi 1 e 2, del regolamento CE 1493/99 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nel territorio del comune di Neviano degli Arduini, di parte del territorio dei comuni di Lesignano e Traversetolo, tutti in provincia di Parma, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Ha espresso, nella riunione del 26 giugno 2002, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI DI PARMA»»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Colli di Parma» rosso (anche nella tipologia frizzante);

«Colli di Parma» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Pinot grigio;

«Colli di Parma» Spumante;

«Colli di Parma» Pinot nero;

«Colli di Parma» Merlot;

«Colli di Parma» Cabernet Franc;

«Colli di Parma» Cabernet Sauvignon;

«Colli di Parma» Barbera;

«Colli di Parma» Bonarda;

«Colli di Parma» Lambrusco.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» rosso (anche nella tipologia frizzante), è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate:

Barbera: dal 60% al 75%;

Bonarda e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai vitigni, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Malvasia di Candia aromatica: dall'85 al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia amabile.

In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Sauvignon: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve della varietà a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Chardonnay: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Pinot bianco: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Pinot grigio: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» spumante è riservata allo spumante ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, nella percentuale appresso indicata:

Pinot nero, Chardonnay, Pinot bianco: da zero al 100%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Pinot nero è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Pinot nero: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Merlot è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Merlot: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Cabernet Franc è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Cabernet Franc: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Cabernet Sauvignon è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Cabernet Sauvignon: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Barbera è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Barbera: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Bonarda è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Bonarda: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Lambrusco è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Lambrusco Maestri: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, sino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dé Melegari.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio-Emilia, in prossimità del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimità della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla Cse Fusari, passando in prossimità delle quote 223, 224, e 196.

Da Cse Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superandolo prende in direzione ovest la strada che passa per quota 218, dove attraversa fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale, è giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torrechiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele dé Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (q. 121) la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo cieca m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91, e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-bis, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano dé Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimità di Azzano incrocia il confine comunale di Varano dé Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana.

Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano dé Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzolara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano dé Bagni, fino ad incrociare in prossimità di M. Rosso il confine di Traversatolo che segue poi in direzione sud-est fino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio-Emilia, discende tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di S. Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle.

Per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3200, salvo che per i vitigni di Bonarda i quali potranno avere una densità di ceppi per ettaro, non inferiore a 2800.

I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini, come forma di allevamento si deve impiegare preferibilmente il Guyot o il cordone speronato; sono ammesse altre forme di allevamento, similari per carica di gemme per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese e le gradazioni alcoliche sono le seguenti:

PRODUZIONI - RESE - TITOLI ALCOLOMETRICI

Categoria e qualità	Titolo alc. min. % vol.		Rese massime		
	Naturale uve alla produzione	Totale vino al consumo	Ton uva/ha	Da uva a vino	Hl/ha in vino
Rosso	10,50	11,50	10	70%	70
Malvasia	10,00	10,50	11	65%	71,5
Sauvignon	11,00	11,50	7,5	65%	48,7
Chardonnay	11,00	11,50	9	65%	58,5
Pinot bianco	11,00	11,50	9	65%	58,5
Pinot grigio	11,00	11,50	9	65%	58,5
Spumante	11,00	12,00	9	65%	58,5
Pinot nero	11,50	12,00	9	65%	58,5
Merlot	11,50	12,00	10	70%	70
Cabernet Franc	11,50	12,00	10	70%	70
Cabernet Sauvignon	11,50	12,00	10	70%	70
Barbera	11,50	12,00	10	70%	70
Bonarda	11,50	12,00	10	70%	70
Lambrusco	10,00	11,00	11	70%	77

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Tutte le operazioni di vinificazione, di presa di spuma con metodo Charmat, di spumantizzazione con metodo tradizionale classico, di invecchiamento obbligatorio per la tipologia «Riserva», dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma.

La tipologia «Colli di Parma» spumante deve essere ottenuta esclusivamente per mezzo di rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti di almeno dodici mesi e la durata del procedimento di elaborazione complessivo deve essere non inferiore a diciotto mesi.

Per l'elaborazione dei vini frizzanti deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della rispettiva varietà oppure, mosto concentrato rettificato.

L'invecchiamento è obbligatorio per la qualificazione «Riserva», ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varietà a bacca bianca, «Colli di Parma» Malvasia, «Colli di Parma» Sauvignon, «Colli di Parma» Chardonnay e «Colli di Parma» Pinot Bianco; deve essere di almeno dodici mesi, di cui almeno tre per l'affinamento in bottiglia, a far tempo dal primo giorno di novembre successivo alla vendemmia, data entro la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi delle tipologie «Riserva» dei registri di cantina.

L'invecchiamento è obbligatorio per la qualificazione «Riserva», ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varietà a bacca nera, «Colli di Parma» rosso, «Colli di Parma» Pinot nero, «Colli di Parma» Merlot, «Colli di Parma» Cabernet Franc, «Colli di Parma» Cabernet Sauvignon, «Colli di Parma» Barbera e «Colli di Parma» Bonarda; per queste tipologie, l'invecchiamento obbligatorio è di almeno due anni, compreso un periodo di almeno sei mesi di affinamento in bottiglia, a far tempo dal primo giorno di novembre dell'anno della vendemmia, data entro la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi delle tipologie «Riserva» dei registri di cantina.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Parma» rosso:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia «frizzante».

«Colli di Parma» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Sauvignon spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli di Parma» Malvasia spumante :

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Parma» Chardonnay:

colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Chardonnay spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Parma» Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Pinot bianco spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Parma» Pinot grigio:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» spumante:

spuma: fine, vivace, persistente;
colore: da paglierino più o meno carico a rosato;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da secco ad extrabrut e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l.

«Colli di Parma» Pinot nero:
colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Merlot:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Panna» Cabernet Franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Cabernet Sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Barbera:
colore: rosso rubino anche molto intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Bonarda:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
alcool effettivo minimo: 5,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco minimo: 21,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Lambrusco:
colore: dal rosso rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
alcool effettivo minimo: 5,50%;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia, «Colli di Parma» Bonarda e «Colli di Parma» Lambrusco, è obbligatoria la locuzione di «amabile» o «dolce» per il corrispondente tipo di prodotto.

Nella designazione in etichetta dei vini previsti nell'art. 1 del presente disciplinare di produzione, si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva, diverse da quelle previste nel disciplinare di produzione, come ad esempio superiore, fine, scelto, selezione, vecchio o similari;

2) tutti i vini con la denominazione «Colli di Parma» devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

3) è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, località o vigne compresi nella zona delimitata dalla denominazione d'origine controllata «Colli di Parma», e dai quali effettivamente provengano le uve dalle quali i vini designati sono stati ottenuti. Nel caso venga utilizzato il nome «Vigna o Vigneto», lo stesso, dovrà essere seguito dal toponimo; in ogni caso i caratteri dovranno essere sempre inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine «Colli di Parma».

Art. 8.

Volumi nominali

Tutti i vini recanti la denominazione «Colli di Parma» dovranno essere confezionati, per il consumo, in recipienti di vetro della capacità di litri 0,750 od inferiori e potranno essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi della capacità di litri 1,5 - 3 - 4,0 - 5,0.

Per la tappatura delle tipologie «Riserva» è obbligatorio il tappo di sughero.

È consentito il tappo a vite per i contenitori fino a 0,375 litri.

02A09693

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi e nomi in forma originaria

Su domanda della sig.ra Katia Starri, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Stary», è stato revocato, ai sensi della legge n. 144/1991, con decreto n. 1.13/2-321/02 di data 19 giugno 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/27623 di data 15 novembre 1935 con il quale il cognome del sig. Ernesto Stary, nato 14 ottobre 1894 a Graz (Austria), nonno dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Starri».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Katia Starri, nata il 18 luglio 1975 a Trieste e qui residente in via Paisiello n. 7, è ripristinato nella forma originaria di «Stary».

Su domanda del sig. Devit Starri, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Stary», è stato revocato, ai sensi della legge n. 144/1991, con decreto n. 1.13/2-321/02 di data 19 giugno 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/27623 di data 15 novembre 1935 con il quale il cognome del sig. Ernesto Stary, nato 14 ottobre 1894 a Graz (Austria), nonno dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Starri».

Per l'effetto, il cognome del sig. Devit Starri, nato il 2 giugno 1969 a Trieste e qui residente in via V. Lago n. 1, è ripristinato nella forma originaria di «Stary».

02A09616-02A09617

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, relativo al «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2001).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 13, prima colonna, art. 14, comma 3, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *157* del testo unico.», leggasi: «... di cui all'articolo *151* del testo unico.».

02A10016

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651182/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.